Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Sabato, 27 gennaio** — **Numero 22**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Decreto Luogotenenziale *n. 85 che approva il regolamento tecnico-amministrativo per la esecuzione del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e il regolamento di procedura dinanzi al tribunale di acque pubbliche.*

Decreto Ministeriale *sul rilascio di biglietti d'abbonamento ordinari e di quelli a tariffa locale n. 8.*

Disposizioni diverse.

Ministero dell'interno: *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero della guerra:** *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro** - Ispettorato generale del commercio: *Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914* — **Ministero dell'interno** - Direzione generale della sanità pubblica: *Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 2, dall'8 al 14 gennaio 1917* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Rettifiche di intestazione* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:** *Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914.*

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca della guerra — Conferenza navale — Accademia di scienze e lettere di Milano: *Seduta del 18 gennaio 1917* — **Cronaca italiana — Telegrammi** dell' *Agenzia Stefani* — **Notizie varie — Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 85 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 20 novembre 1916, n. 1664, e quello successivo 26 dicembre 1916, n. 1807;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e coi ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per i culti, per le finanze, per l'agricoltura, per l'industria, commercio e lavoro e pei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati il regolamento tecnico-amministrativo e quello di procedura dinanzi al tribunale delle acque pubbliche qui uniti e firmati, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BONOMI — ORLANDO — SACCHI — MEDA — RAINERI — DE NAVA — ARLOTTA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Regolamento tecnico amministrativo.

CAPO I.

Elenchi delle acque pubbliche — Riconoscimento Catasto delle utenze

—

Elenchi delle acque pubbliche.

Art. 1.

Gli uffici del genio civile provvedono alla compilazione degli elenchi delle acque pubbliche.

Alla iscrizione in elenco si procede considerando le acque tanto isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del bacino imbrifero, quanto in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, tenuto conto dell'attitudine ad essere utilizzate o comunque destinate a qualsiasi uso di pubblico interesse.

Gli elenchi sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici che dopo preliminare esame e le eventuali rettifiche ne ordina la pubblicazione.

Art. 2.

L'ufficio del genio civile provvede alla pubblicazione degli elenchi mediante:

a) deposito dell'elenco nell'ufficio di prefettura della relativa Provincia;

b) inserzione nel Foglio degli annunzi legali, e nei giornali della Provincia indicati dal Ministero dei lavori pubblici;

c) deposito di un esemplare di detto Foglio degli annunzi legali nella segreteria di tutti i Comuni della Provincia;

d) affissione, da eseguirsi non oltre il ventesimo giorno dalla inserzione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, all'albo pretorio di detti Comuni e occorrendo nei luoghi di ordinaria frequenza, per un termine di 30 giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione e dell'eseguito deposito ed avverta che gli interessati possono esaminare l'elenco depositato e produrre opposizione nel termine di giorni 120 a decorrere dalla data della inserzione nel foglio suddetto.

Trascorso il termine per le opposizioni, gli uffici del genio civile trasmettono al Ministero dei lavori pubblici l'elenco e le opposizioni con particolareggiata relazione.

Art. 3.

Gli elenchi con i relativi decreti Reali di approvazione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e inseriti nel Foglio degli annunzi legali della Provincia. Un esemplare di detto foglio deve essere depositato per 30 giorni nella segreteria di ciascun Comune. Della avvenuta inserzione e dell'eseguito deposito si dà notizia mediante avviso da affiggersi per 15 giorni all'albo pretorio dei Comuni. L'avviso rende nota la data di scadenza dell'anno entro cui devono essere fatte le dichiarazioni di utenza ai termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e richiama la pena da questo comminata pei casi di ritardo.

Riconoscimento.

Art. 4.

La domanda di riconoscimento di cui al primo capoverso dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, deve essere diretta al ministro dei lavori pubblici e presentata in doppio originale al competente ufficio del genio civile della Provincia in cui cadono le opere di presa della derivazione, o l'opificio situato sopra acqua pubblica.

Il detto ufficio restituisce all'esibitore uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione.

L'utente deve indicare la quantità di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzata, e, in caso di utenza per irrigazione, anche la superficie dei terreni irrigati, e produrre i documenti atti a provare l'uso della derivazione durante tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, nonchè i tipi eventualmente necessari ad illustrare le opere di derivazione esistenti e i limiti della superficie irrigata.

Nella domanda deve essere fatta dichiarazione di domicilio.

Il richiedente deve depositare nel termine assegnatogli dall'ufficio del genio civile e non superiore a giorni 30 la somma dall'ufficio stesso ritenuta necessaria per le spese della procedura di riconoscimento.

L'utente che abbia chiesto il riconoscimento prima della entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e non l'abbia ancora ottenuta, deve rinnovare la domanda in conformità delle prescrizioni del presente articolo.

Art. 5.

La domanda è affissa in copia per 15 giorni all'albo pretorio del Comune in cui cadono le opere di presa, e un estratto di essa è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Provincia ed affisso all'albo pretorio degli altri Comuni compresi fra la presa e la restituzione delle acque. L'Amministrazione può disporre che si omettano le formalità di pubblicazione nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione di pochissima entità.

In base ai risultati dell'istruttoria, nella quale si osserverà, in quanto possibile, il disposto del primo comma del successivo articolo 14, e agli accertamenti locali praticati dal genio civile, il ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, emette il decreto che fa luogo al riconoscimento della utenza in tutto o in parte o respinge la domanda.

Il decreto è notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, consegnandone copia all'interessato o a persona sua famigliare, o, in mancanza, al sindaco del Comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l'opificio situato sopra acqua pubblica.

Del decreto è trasmessa copia al Ministero delle finanze.

Art. 6.

Decorso l'anno di cui al primo capoverso dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o divenuto irretrattabile il decreto che respinge in tutto o in parte una domanda di riconoscimento, il ministro dei lavori pubblici ordina la rimozione di tutte le opere esistenti nell'alveo, dell'edificio di presa, nonchè il ripristino delle sponde e degli argini del corso di acqua da cui si effettua la derivazione, o la riduzione delle opere nei limiti del riconoscimento.

Qualora non si ottemperi alla esecuzione nel termine prescritto, vi provvederà d'ufficio il genio civile a spese dell'utente.

Catasto delle utenze.

Art. 7.

La dichiarazione di utenza per la formazione del catasto di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, deve essere redatta su moduli a stampa forniti dal Ministero delle finanze e presentata in doppio esemplare al sindaco del Comune in

cui si trovano le opere di presa della derivazione o l'opificio situato su acqua pubblica. Uno degli esemplari è restituito all'interessato con attestazione della data di presentazione.

Alla dichiarazione son tenuti tutti gli utenti non esclusi quelli che già l'avessero presentata prima dell'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664.

Gli utenti di cui alla lett. *b)* dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua devono indicare la data di presentazione della relativa domanda.

Il sindaco trasmette le dichiarazioni alla Intendenza di finanza della Provincia accompagnandole con le notizie che sono a sua conoscenza e che valgano a rettificare le eventuali inesattezze.

Trascorso il termine assegnato agli utenti il sindaco ha l'obbligo di supplire d'ufficio, nel termine di un anno, alle dichiarazioni non presentate.

Art. 8.

L'Intendenza di finanza compila lo schema di catasto delle utenze esistenti nella Provincia e lo trasmette al Ministero delle finanze, il quale riconosciutolo regolare ne dispone la pubblicazione mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e affissione per quindici giorni all'albo pretorio di ciascun Comune per la parte riguardante il rispettivo territorio.

Il Ministero delle finanze provvederà poi alla conservazione e all'aggiornamento del catasto, apportandovi le occorrenti variazioni ed aggiunte.

CAPO II.

Domande di concessione — Istruttoria

Art. 9.

La domanda di concessione per derivare ed utilizzare acqua pubblica deve essere presentata in doppio originale al competente ufficio del genio civile, il quale restituisce allo esibitore uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione.

La domanda può essere presentata con riserva di costituire un Consorzio o una Società civile o commerciale per attuare la concessione.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare il suo domicilio.

La domanda deve essere corredata del progetto di massima in originale ed in copia comprendente i seguenti documenti:

I. — Per le grandi derivazioni:

a) relazione particolareggiata con speciale riguardo alla razionale utilizzazione del corso d'acqua e del bacino idrografico;

b) corografia:

c) piano generale;

d) profili longitudinali e trasversali;

e) disegni delle principali opere d'arte;

f) calcolo sommario della spesa e piano finanziario.

II. — Per le piccole derivazioni:

a) relazione particolareggiata;

b) corografia;

c) piano topografico;

d) profili longitudinali e trasversali;

e) disegni delle principali opere d'arte.

Art. 10.

Sono irricevibili le domande sprovviste della prescritta documentazione.

I documenti tecnici devono essere firmati da un ingegnere. Per le piccole derivazioni di lieve entità può l'ufficio del genio civile dispensare dal produrre alcuni dei documenti prescritti, salva la facoltà di chiedere in seguito il completamento della documentazione tecnica; e può ammettere che i documenti siano firmati da un geometra o da un perito agronomo.

Qualora si riconosca che i documenti tecnici di cui all'articolo precedente debbano essere completati o regolarizzati, l'ufficio del genio civile assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni.

Art. 11.

Sono a carico di chi chiede la concessione le spese occorrenti per l'istruttoria e in generale per l'esame della domanda.

Il richiedente deve depositare le somme che l'ufficio del genio civile ravvisi necessarie per il pagamento delle spese anzidette.

Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato, che non potrà essere superiore a trenta giorni, la domanda non avrà ulteriore corso.

Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall'ingegnere capo del genio civile.

Nel caso in cui, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, fra più domande aventi per oggetto in tutto o in parte la stessa concessione, sia preferita una di quelle posteriormente presentate, la concessione può essere subordinata alla condizione che il concessionario rifonda tutte le spese di istruttoria e di esame delle domande anteriori.

Art. 12.

Nel caso in cui, a termini dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, il ministro dei lavori pubblici ritenga non ammissibile ad istruttoria una domanda, la respinge con decreto.

Se ravvisa necessaria una maggiore documentazione, o ritiene che il progetto debba comunque essere modificato, invita il richiedente a provvedervi in un congruo termine, trascorso il quale inutilmente la domanda si ritiene come non presentata, e qualora sia riprodotta prende data dal giorno della nuova presentazione.

Art. 13.

Il decreto Ministeriale che dispone la pubblicazione della domanda stabilisce l'ufficio o gli uffici presso i quali domanda e documenti saranno depositati, i giorni in cui saranno visibili al pubblico, i Comuni ed i giorni nei quali il decreto dovrà rimanere affisso all'albo pretorio, il periodo di tempo, non superiore a trenta giorni, entro il quale potranno presentarsi le opposizioni.

Contemporaneamente l'ufficio del genio civile pubblica il giorno e l'ora della visita locale.

Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque il decreto indica che la pubblicazione è fatta anche agli effetti delle espropriazioni per pubblica utilità.

Art. 14.

Le circostanze di fatto constatate durante la visita locale risulteranno da un verbale redatto dal funzionario del genio civile procedente. In detto verbale, su richiesta degli interessati o loro rappresentanti intervenuti, saranno inoltre inserite le osservazioni e controdeduzioni.

Compiuta l'istruttoria, l'ufficio del genio civile redige lo schema di disciplinare ed invita il richiedente a firmarlo, facendo, in caso di rifiuto, constare di questo, e trasmette quindi gli atti al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 15.

Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti siano sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate l'utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la domanda prima presentata quando non ostino motivi prevalenti di interesse pubblico, e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.

Art. 16.

Il disciplinare determina, oltre le altre eventuali condizioni richieste nei singoli casi:

I. — Se si tratta di derivazioni:

a) la specie della derivazione;

b) la quantità d'acqua da derivare nel caso di volume costante;

c) le quantità massime da non oltrepassare, e quelle medie sui cui sono fissati i canoni, nel caso di volumi variabili;

d) il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione;

e) i salti utili in base ai quali siano stabiliti i canoni nel caso di derivazione per forza motrice;

f) il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, restituzione e scolo dell'acqua;

g) nel caso di derivazione a bocca libera od a sollevamento meccanico, per usi agrari ed analoghi, la superficie cui l'acqua è destinata, la sua ubicazione ed i suoi confini;

h) nel caso, in cui sia prevista la costruzione di dighe o cavedoni a struttura instabile, le particolari condizioni richieste dalla natura dell'opera e del corso d'acqua, e specialmente i periodi di tempo in cui potranno dette opere mantenersi, quelli in cui dovranno rimuoversi e quelli in cui potranno essere ristabilite con semplice autorizzazione del genio civile;

i) nel caso di derivazione per maceratoi di piante tessili, le condizioni e discipline dell'esercizio anche nei riguardi della pubblica igiene.

II. — Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

a) il modo e le condizioni dell'uso;

b) le cautele da osservarsi in caso di piena;

c) le medie annuali dei cavalli dinamici in base alle quali sono fissati i canoni.

III. — Tanto se si tratta di derivazione quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

a) le garanzie da osservarsi nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e della fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura, dell'igiene e sicurezza pubblica;

b) l'importo e la decorrenza dei canoni annui da corrispondere alle finanze dello Stato;

c) la quantità di energia da riservare a prezzo di costo per servizi pubblici, od a favore di Comuni rivieraschi, a termini degli articoli 26 e 28 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664;

d) la durata della concessione;

e) i termini entro i quali il concessionario dovrà:

1° presentare il progetto definitivo;

2° effettuare le espropriazioni;

3° cominciare i lavori;

4° ultimare i lavori;

5° attuare l'utilizzazione dell'acqua.

Quando si tratti di grandi derivazioni per le quali i concessionari non impieghino direttamente e subito tutta l'acqua o la forza motrice concessa, può l'autorità concedente accordare una graduazione progressiva nella esecuzione dei lavori e nei canoni proporzionalmente applicabili. In tal caso si debbono determinare i singoli periodi di esecuzione dell'opera, fissando per ciascun periodo la quantità di acqua o di forza motrice utilizzabile ed il canone corrispondente;

f) il termine di preavviso per l'esercizio delle facoltà di cui al primo capoverso dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e le norme per la determinazione del prezzo in mancanza di accordo;

g) nel caso di derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, e per le quali si intenda riservare la facoltà di riscatto, le condizioni e modalità di questo;

h) nel caso di piccole derivazioni, l'obbligo della rimozione delle opere per il ripristino dell'alveo, delle sponde ed arginature quando, al cessare della concessione, per qualsiasi motivo, lo Stato non intenda ritenerle senza compenso;

i) i rapporti fra i consorziati e le garanzie reali per gli obblighi reciproci nel caso di costituzione di Consorzio per la costruzione e l'esercizio di opere in comune, giusta l'art. 22 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664;

l) nel caso in cui si ravvisi opportuno, le tensioni e le frequenze delle correnti elettriche per le linee principali di trasmissione;

m) la cauzione che non dovrà essere minore di due annate del canone, nonchè la somma occorrente per le spese di sorveglianza e di collaudo dei relativi lavori.

Tanto la cauzione quanto l'ammontare delle spese debbono essere depositate prima della firma del disciplinare;

n) l'elezione di domicilio nel Comune in cui cade la bocca di derivazione, o il tratto di acqua pubblica nel quale il concessionario intende stabilire l'opificio, ovvero in uno dei Comuni nei quali egli farà uso dell'acqua da derivare.

Il disciplinare conterrà l'espressa condizione che il concessionario si obbliga di osservare tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art. 17.

La concessione s'intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed è soggetta alle seguenti condizioni, le quali si intendono accettate dal concessionario e sono per lui obbligatorie, senza che occorra ripeterle nel disciplinare:

a) il concessionario deve eseguire a sue spese le variazioni che, a giudizio insindacabile dall'Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la incolumità dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, strade ed altri beni laterali, e dei diritti acquisiti da terzi in tempo anteriore alla concessione;

b) deve pagare i canoni totali o parziali in annualità anticipate quando anche non faccia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinunciare alla concessione, con liberazione del pagamento del canone allo spirare della annualità in corso al tempo in cui sia stata fatta la rinuncia;

c) deve agevolare tutte le verifiche che le Amministrazioni dei lavori pubblici e delle finanze eseguano a mezzo dei loro funzionari od agenti, per l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonchè delle disposizioni speciali regolanti la concessione;

d) le spese di sorveglianza, di collaudo ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione sono a carico del concessionario.

Art. 18.

La relazione dell'ufficio del genio civile sui risultati dell'istruttoria fornirà particolari spiegazioni sui seguenti punti:

A) Se si tratta di derivazione:

1° sulla quantità d'aqua che si può concedere avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti, ed alla specie di derivazione progettata, e sulla lunghezza e pendenza dei canali di presa e restituzione;

2° sopra le opere di raccolta e sopra la direzione, la lunghezza, l'altezza, la forma e la natura delle chiuse, che si dovessero costruire nell'acqua pubblica e sulla loro innocuità per gli interessi pubblici e i diritti dei terzi;

3° sulla forma e sulle dimensioni della bocca di derivazione e degli edifici e congegni occorrenti per regolare l'estrazione dell'acqua nei limiti della concessione, e per impedire che in qualunque tempo, e specialmente nell'occasione di piene, si introducano acque sovrabbondanti nel canale derivatore, sia nel caso di nuova costruzione, sia quando si usino in tutto o in parte cavi esistenti, tenuto conto della sua sezione e pendenza e degli scaricatori coi quali sia provveduto a smaltire le dette acque;

4° sopra il modo di restituire le acque, quando ne sia il caso al loro corso primitivo, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e del buon regime idraulico;

5° sopra le cautele da prescriversi per l'innocuo ripristinamento della chiusa se è instabile.

B) Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

1° sulla distanza dell'opificio dalle sponde, salvo che esso occupi l'intera larghezza dell'alveo o bacino d'acqua;

2° sulle rampe e strade di accesso all'opificio, all'effetto di accertarne l'innocuità rispetto alle sponde ed alle arginature;

3° sulle cautele da richiedersi in caso di piena.

C) Tanto se si tratti di derivazione, quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

1° sulla razionale utilizzazione del corso d'acqua e del bacino idrografico e sulla compatibilità della concessione col buon regime idraulico e sulle garanzie da richiedersi a tutela del detto regime;

2° sulle norme da prescriversi pel regolare eseguimento delle opere nei riguardi dell'interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere;

3° sulle cautele per impedire l'inquinamento delle acque;

4° sopra le opposizioni presentate e sopra tutte le particolarità locali di qualche rilievo per la concessione domandata;

5° sull'importanza dello scopo a cui la derivazione e sua utilizzazione sono destinate e sui canoni da richiedersi a termini degli articoli 14 e 15 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664, con la indicazione, per le concessioni ad uso di forza motrice, dei necessari calcoli;

6° sulle garanzie da richiedersi nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura, nonchè della sicurezza e della igiene pubblica.

CAPO III.

Decreto di concessione e sua esecuzione

Art. 19.

Sugli atti di istruttoria corredati dello schema di disciplinare e della relazione del genio civile, il ministro dei lavori pubblici promuove il parere del Consiglio superiore delle acque.

Riconosciuta la convenienza della chiesta concessione e la inattendibilità delle opposizioni, il ministro dei lavori pubblici, in conformità al parere del Consiglio superiore delle acque, dispone che il disciplinare definitivo sia sottoscritto dal richiedente in un termine perentorio.

La firma deve essere autenticata dal funzionario all'uopo delegato.

Firmato il disciplinare il ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro delle finanze, promuove il decreto Reale o emette il decreto Ministeriale di concessione.

Art. 20.

Quando sia riconosciuto che non si possa far luogo alla concessione, la domanda è respinta con decreto motivato da emanarsi con le stesse forme di cui all'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 21.

Del decreto di concessione è trasmessa copia autentica al Ministero delle finanze per l'esecuzione nei riguardi finanziari e per la consegna a mezzo dell'ufficio di registro al concessionario, previa riscossione delle prescritte tasse di bollo e di concessione governativa.

Altra copia è trasmessa all'ufficio del genio civile il quale, provveduto alla registrazione del disciplinare entro 20 giorni dalla ricezione, dà notizia al concessionario della emissione del decreto.

L'ufficio del registro avverte quello del genio civile della avvenuta consegna del decreto.

Il decreto di concessione è pubblicato con un estratto contenente le condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia interessata.

Art. 22.

Emanato il decreto, il concessionario deve presentare, qualora sia richiesto nel disciplinare e nel termine in esso fissato, al genio civile il progetto esecutivo dei lavori, compilato secondo le norme stabilite con decreto del ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Art. 23.

Approvato il progetto esecutivo il concessionario deve far conoscere all'ufficio del genio civile il giorno in cui intende cominciare i lavori.

Il genio civile ne sorveglia l'esecuzione, e può ordinarne la sospensione ogni qual volta non siano osservate le condizioni alle quali è vincolata la concessione, riferendone però immediatamente al ministro dei lavori pubblici, il quale, sentito il Consiglio superiore delle acque, provvede in merito.

Nel caso di proroga di qualche termine si intende prorogata di altrettanto la decorrenza di ciascuno dei termini successivi.

I nuovi termini sono stabiliti con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato permanente del Consiglio superiore delle acque.

Art. 24.

Il concessionario per immettersi in possesso dei fondi a termini del secondo capoverso dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, deve provocare una ordinanza da parte del ministro dei lavori pubblici alla cui esecuzione provvede il genio civile.

Art. 25.

Ultimati i lavori, il concessionario ne dà avviso all'ufficio del genio civile, il quale procede alla visita delle opere, e trovandole conformi alle condizioni della concessione ed in particolare eseguite a regola d'arte quelle che interessano il regime idraulico, le opere e i servizi pubblici, i beni adiacenti, la sicurezza e l'igiene pubblica, nonchè i diritti dei terzi, trasmette il certificato di collaudo al Ministero dei lavori pubblici.

Intervenuta l'approvazione dell'atto di collaudo, il genio civile ne rilascia copia al concessionario.

Art. 26.

Dalla data del decreto di concessione decorrono il canone e la durata della concessione.

Nel caso previsto di graduazione dei lavori in diversi periodi, il canone relativo al primo periodo decorre dalla data del decreto di concessione e quelli successivi dal principio dei periodi rispettivi.

Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere della concessione o di ciascun periodo di essa, salvo che l'ufficio del genio civile non creda di autorizzare, in via provvisoria ed a rischio del concessionario, l'esercizio delle opere ultimate.

Art. 27.

La durata della concessione per le grandi derivazioni è determinata normalmente nel limite massimo.

In ogni caso nello stabilire la durata delle concessioni nei limiti dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, si tiene conto dell'entità e del carattere degli impianti, nonchè dei criteri attinenti alla generale utilizzazione del corso d'acqua.

CAPO IV.

Esercizio delle utenze — Decadenza

Art. 28.

Nel caso in cui gli utenti di acqua pubblica non mantengano in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e

restituzione, nonchè le chiuse stabili o instabili costruite nel corso d'acqua, agli effetti della derivazione, l'ufficio del genio civile diffida l'utente con indicazione dei lavori a farsi entro un termine perentorio. In caso di inadempimento eleva verbale di contravvenzione e lo trasmette al prefetto per i provvedimenti di cui agli articoli 51 e 52.

Art. 29.

Quando nei casi di cui all'art. 23 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, l'utente intenda eseguire le opere necessarie per ristabilire la derivazione, deve presentarne domanda al competente ufficio del genio civile corredata dei necessari documenti tecnici.

Se le opere importino alcuna delle variazioni indicate nella prima parte o nel primo capoverso dell'art. 24 del citato decreto Luogotenenziale, si procede con le norme stabilite nella prima parte dello art. 30 del presente regolamento; in caso diverso l'ufficio del genio civile, previa redazione di apposito disciplinare, riferisce al Ministero dei lavori pubblici sull'ammissibilità delle nuove opere.

Le nuove opere sono autorizzate dal ministro dei lavori pubblici.

Sono applicabili l'art. 11 e la lett. *d*) dell'art. 17 del presente regolamento, e nei casi d'urgenza il disposto dell'art. 31.

Art. 30.

Alle variazioni indicate nella prima parte e nel primo capoverso dell'art. 24 del decreto Luogotenenziale, 20 novembre 1916, n. 1664, sono applicabili le norme di legge e di regolamento relative alle domande di nuove concessioni.

Le variazioni nei meccanismi, di cui al penultimo capoverso dell'art. 24 del decreto Luogotenenziale, sono notificate al competente ufficio del genio civile, mediante consegna dell'atto di dichiarazione in doppio originale, uno dei quali è restituito all'interessato con l'attestazione della data di presentazione.

Art. 31.

Nei casi di urgenza di cui all'art. 25 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, l'ufficio del genio civile, prima di autorizzare le variazioni od i lavori richiesti, procede alla visita locale, se necessaria, e richiede che l'utente, previa congrua cauzione, si obblighi, firmando apposito disciplinare, a indennizzare gli eventuali danni e ad osservare tutte le condizioni che siano riconosciute necessarie dall'Amministrazione.

Nel caso in cui la concessione della variazione sia ricusata, l'utente è obbligato a rimettere le cose in pristino, con comminatoria della esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, e ad indennizzare ogni danno pubblico o privato che dall'esecuzione dell'opera sia derivato.

Art. 32.

In caso di sospensione dell'esercizio della utilizzazione l'utente deve darne immediato avviso al genio civile sotto la comminatoria di cui all'art. 36 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664.

Se la utilizzazione è impedita da un caso di forza maggiore l'utente deve provocarne la constatazione da parte del genio civile, il quale riferisce al Ministero dei lavori pubblici, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 33.

Quando ai sensi dell'art. 30 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, si verifichi interruzione o sospensione di una grande derivazione per forza motrice destinata a servizi pubblici, il prefetto della Provincia, di sua iniziativa o su rapporto del genio civile, può provvedere con suo decreto e a mezzo del genio civile, all'esercizio di ufficio della utilizzazione, informandone il Ministero dei lavori pubblici.

Il concessionario è obbligato a porre a disposizione del genio civile il personale addetto al funzionamento dell'impianto.

Appena cominciato l'esercizio di ufficio, il genio civile redige in contraddittorio dell'interessato o, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, verbale contenente la descrizione sommaria dell'impianto stesso.

Il rendiconto dell'esercizio di ufficio è approvato dal Ministero dei lavori pubblici, che dispone il pagamento all'utente dei proventi netti, o la riscossione a suo carico a termini dell'art. 16 del decreto 20 novembre 1916, n. 1664, delle maggiori spese occorse.

Art. 34.

Tutti gli utenti di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, decadono dal diritto di derivare e utilizzare l'acqua pubblica:

a) per non uso durante un triennio consecutivo o per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;

b) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e utilizzazione;

c) per mancato pagamento di due annualità del canone, se dovuto;

d) per il decorso dei termini originari o prorogati di cui all'art. 16, n. III, lett. *e*) del presente regolamento;

e) e nei casi di abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Previa diffida all'interessato nei casi di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) del presente articolo, la decadenza è pronunciata con decreto motivato della stessa autorità competente a fare la concessione e nelle forme per questa stabilite. Detto decreto è notificato all'utente decaduto e comunicato al ministro delle finanze.

CAPO V.

Disposizioni diverse

Art. 35.

Agli effetti del primo capoverso dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano e trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.

Art. 36.

La costruzione delle linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti idroelettrici esistenti e quella delle linee per il collegamento di detti impianti possono essere, ai sensi ed effetti dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, dichiarate di pubblica utilità, con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Le relative istanze corredate dei rispettivi progetti sono pubblicate nei modi previsti nel presente regolamento per le domande di concessione di acqua pubblica.

Art. 37.

Entro un anno dalla entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, il Consiglio superiore delle acque procederà alla revisione delle esistenti riserve idrauliche nell'interesse ferroviario, per le eventuali variazioni.

Darà parere sulle altre riserve da imporsi a tutela dei vari interessi pubblici contemplati nell'art. 26 del citato decreto.

Le riserve saranno pubblicate nel Foglio degli annunzi legali delle Provincie interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.

Le domande per derivazione d'acqua dai tratti riservati saranno ammesse ad istruttoria in quanto conciliabili col raggiungimento degli scopi cui le riserve sono destinate.

Art. 38.

Nel disciplinare sono stabiliti, ove occorra, ai Comuni rivieraschi di cui all'art. 28 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, i termini per chiedere e quelli per utilizzare energia per servizi pubblici da esercitare sia direttamente sia a mezzo di altri. I primi termini non possono eccedere gli anni cinque dalla data del decreto di concessione, i secondi gli anni tre dalla attivazione della concessione.

A tale scopo i Comuni presentano all'ufficio competente del genio civile domanda corredata dei documenti atti a dimostrare il servizio pubblico cui l'energia elettrica è destinata e degli elementi tecnici e finanziari per l'attuazione.

Il genio civile, a seguito di sommaria istruttoria, invia la domanda con i documenti e con una relazione al Ministero dei lavori pubblici, che provvede con decreto.

Trascorso il termine di cui sopra o non accolta la domanda avanzata, il concessionario è liberato dal vincolo suespresso.

Ai fini della prima parte del citato art. 28, l'ampiezza del rigurgito a monte della presa è calcolata con riferimento allo stato di acque ordinarie ed alle condizioni dell'alveo precedenti alla costruzione delle opere di sbarramento.

Art. 39.

Nei casi di cui all'art. 28, comma terzo, del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, il canone supplementare è dovuto dalla data di approvazione del collaudo.

Nel determinare il riparto delle quote il Ministero delle finanze tiene conto della quantità di forza trasportata oltre i 15 km. e del bilancio di ciascun Comune.

Quando la forza sia trasportata fuori della Provincia può essere all'Amministrazione di questa attribuita una quota, non eccedente la metà, del canone supplementare.

Art. 40.

Per ottenere la licenza di attingimento di acqua di cui all'articolo 31 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, devesi presentare al prefetto la relativa domanda corredata dei disegni eventualmente necessari e di una relazione descrittiva dei lavori e dimostrativa della loro innocuità nei riguardi dei pubblici interessi e dei diritti dei terzi.

Il prefetto, sentito il competente ufficio del genio civile, provvede sulla domanda, stabilendo nel disciplinare il canone dovuto allo Stato a norma di legge, da pagarsi in annualità anticipate senza obbligo di cauzione.

Sono applicabili alle domande e licenze le disposizioni degli articoli del presente regolamento riguardanti le spese.

CAPO VI.

Consiglio superiore delle acque

Art. 41.

Il Consiglio superiore ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 42.

La designazione dei membri indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 32 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, è fatta su richiesta del ministro dei lavori pubblici dai rispettivi ministri, presidenti o capi di corpo o collegio.

È riservata al ministro dei lavori pubblici la designazione dei membri di cui alle lettere *e*) e *g*). Per i membri di cui alla lettera *g*) il ministro potrà sentire le principali associazioni tecniche, industriali ed agricole.

I membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del citato art. 32 cessano di diritto qualora perdano la qualità per la quale furono nominati.

Coloro che siano chiamati a sostituire membri anzi tempo cessati di ufficio, durano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i rispettivi predecessori.

Art. 43.

Il vice presidente ha diritto di intervento e di voto in tutte le adunanze del Consiglio e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e la presenza di almeno tre membri tecnici. È considerato membro tecnico anche l'ispettore capo delle ferrovie dello Stato.

Una proposta si intende adottata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità, il voto di chi presiede avrà la preponderanza.

Art. 44.

Il Consiglio decide su relazione di uno dei suoi membri o anche di più nei casi previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 33 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664; e negli altri che il presidente ritenga più importanti.

Se i relatori sono più, essi s'intendono costituiti in collegio per riferire sull'affare.

Quando per poter decidere convenientemente su di un affare il Consiglio riconosca la opportunità di ulteriori istruttorie può richiederne il ministro dei lavori pubblici, o può anche procedervi direttamente se trattasi di accertamenti locali.

Art. 45.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il presidente del Consiglio superiore delle acque, sarà costituito un Comitato permanente presieduto dal presidente o vice presidente del Consiglio superiore e composto di sei suoi membri, dei quali almeno due funzionari tecnici.

Il presidente del Consiglio superiore delle acque, per l'esame di speciali questioni, potrà aggregare al Comitato altri componenti del Consiglio.

Art. 46.

Il Comitato permanente esamina preliminarmente gli affari deferiti al Consiglio superiore delle acque. Nei casi di urgenza prende le necessarie deliberazioni, riferendone al Consiglio nella prossima adunanza, quando si tratti di riconoscimenti, di ammissibilità ad istruttoria, di proroga di termine, e in caso di concessione di piccole derivazioni.

Art. 47.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentiti gli altri ministri interessati, si costituirà l'ufficio di segreteria, con personale delle varie Amministrazioni.

CAPO VII.

Vigilanza e contravvenzioni

Art. 48.

Gli uffici del genio civile vigilano che siano osservate le disposizioni della legge e quelle del presente regolamento.

La vigilanza locale incombe in special modo ai funzionari del genio civile, agli ufficiali e guardiani idraulici, ed a quelli delle bonifiche che si eseguiscono per cura dello Stato.

I detti funzionari ed agenti accertano le contravvenzioni mediante processo verbale, possibilmente alla presenza di due testimoni, e possono anche procedere al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione o che avessero servito a commetterla.

Se l'utente o concessionario è presente, devono interrogarlo sul

fatto che costituisce la contravvenzione e chiedergli se abbia da addurre ragioni a sua discolpa.

L'accertamento delle contravvenzioni è un obbligo per tutti gli agenti giurati della pubblica amministrazione e dei Comuni, per i Reali carabinieri, per le guardie di finanza e guardie forestali.

Art. 49.

Il verbale di contravvenzione indica:

1° il luogo e il giorno in cui è redatto;

2° il nome, il cognome, la qualità e residenza di chi lo redige;

3° il fatto che costituisce la contravvenzione e il luogo in cui fu commesso; se il fatto è transitorio indica, almeno in via presuntiva, il giorno e l'epoca in cui sia seguito e quello in cui sia cessato e se è permanente indica la data precisa od approssimativa a cui risalga;

4° il nome, il cognome, la paternità, la professione e il domicilio del contravventore e le dichiarazioni che questi avesse fatto;

5° la specie, la quantità e l'approssimativo valore degli oggetti sequestrati.

Il verbale è redatto in doppio originale e sottoscritto da chi ha accertato la contravvenzione. È inoltre firmato dal contravventore e dai testimoni se vi sono.

Se il contravventore e i testimoni non sanno scrivere o ricusano di firmare, deve esserne fatta menzione nel verbale medesimo.

Uno degli originali del verbale è rimesso al contravventore anche perchè gli serva di ricevuta degli oggetti che fossero stati sequestrati, e, se ricusa di riceverlo, è pur fatta menzione nel verbale di questa circostanza.

Art. 50.

Nel caso di sequestro di oggetti, questi, insieme a copia del verbale di accertamento, sono consegnati, entro 24 ore dalla data, al sindaco del Comune in cui fu accertata la contravvenzione.

Una copia del verbale è sempre immediatamente trasmessa all'ufficio del genio civile nella cui circoscrizione la contravvenzione fu commessa.

Il sindaco può restituire gli oggetti sequestrati al contravventore se questi dia sufficiente sicurtà per il pagamento delle pene pecuniarie, dei danni e delle spese alle quali possa essere tenuto; in ogni altro caso ne affida la custodia al segretario comunale.

Art. 51.

Il capo dell'ufficio del genio civile trasmette al prefetto i verbali redatti da lui o dai suoi funzionari ed agenti e quelli consegnati allo stesso ufficio.

Propone nell'atto della trasmissione, ovvero tosto che abbia ricevuto la copia di cui al primo capoverso dell'articolo precedente, i provvedimenti per la riduzione delle cose al pristino stato, per la prevenzione dei danni e per la rimozione dei pericoli che possono derivare dalle seguite contravvenzioni, e aggiunge il calcolo sommario delle spese occorrenti per i provvedimenti proposti.

Art. 52.

Il prefetto, ricevuto il verbale di contravvenzione dall'ufficio del genio civile, con le rispettive osservazioni, provvede in conformità al disposto dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*, sulle opere pubbliche.

Art. 53.

L'intendente di finanza, o un funzionario da lui delegato, accerta le contravvenzioni al disposto dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, redigendo verbale che indichi la data, il nome, il cognome, la qualità e la residenza dell'ufficiale che lo redige, e il nome, cognome, la professione e il domicilio del contravventore, e contenga tutti i dati necessari per specificare la derivazione di cui fu omessa la dichiarazione e l'indicazione del canone annuale dovuto.

Cura che siano applicate le sanzioni di cui al succitato articolo.

Art. 54.

Per le contravvenzioni al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, ed al presente regolamento, prima che il prefetto o l'intendente di finanza abbia promosso innanzi all'autorità competente l'azione penale, o, se questa sia stata promossa, prima che la sentenza sia passata in giudicato, il contravventore, con istanza irrevocabile, può chiedere che l'applicazione dell'ammenda sia fatta dall'autorità amministrativa.

Il prefetto o l'intendente può con suo decreto accettare la domanda e fissare l'ammontare dell'ammenda, prescrivendo il termine entro il quale debba esserne effettuato il pagamento.

L'importo delle oblazioni è erogato nei modi stabiliti per le pene pecuniarie.

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie

Art. 55.

Sei mesi prima della scadenza delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, il concessionario che intende ottenere la proroga di cui all'art. 42 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, deve presentarne domanda al competente ufficio del genio civile nei modi indicati nell'art. 9 del presente regolamento e sotto l'osservanza dell'art. 11.

Il genio civile la trasmette al Ministero dei lavori pubblici con una relazione esplicativa nei riguardi dei motivi che potrebbero far negare la proroga, e intorno alle modificazioni che si possono rendere necessarie per le condizioni del corso d'acqua.

Art. 56.

Per le derivazioni d'acqua pubblica concesse a termini della legge 10 agosto 1884, n. 2644, ma non ancora attuate, quando si tratti di agevolare la costruzione d'importanti impianti idroelettrici, può essere dichiarata di pubblica utilità l'esecuzione dell'opera ai sensi ed effetti dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664.

La relativa domanda corredata del progetto è pubblicata nei modi prescritti dal presente regolamento per le domande di concessione.

Il decreto Reale di dichiarazione di pubblica utilità è promosso dal ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Art. 57.

I ricorsi contro i provvedimenti dei prefetti, in dipendenza della legge 10 agosto 1884, n. 2644, che non fossero stati ancora definiti ai termini dell'art. 51 del regolamento 26 novembre 1893, n. 710, saranno decisi con decreto del ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Art. 58.

Nel caso di cui all'art. 44 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, la ripartizione del canone è fatta con le norme e i criteri indicati nell'art. 39 del presente regolamento.

Art. 59.

Ai funzionari dello Stato componenti il tribunale delle acque pubbliche e il Comitato permanente del Consiglio superiore delle acque potrà, ove occorra, con decreto Reale, su proposta dei rispettivi ministri, applicarsi l'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

Art. 60.

Con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda il Consiglio superiore delle acque, e su pro-

posta del ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda il tribunale delle acque, sentito in ambedue i casi il ministro del tesoro, saranno determinate le indennità di trasferta per gli accertamenti sopra luogo, e le altre indennità complementari e speciali per l'applicazione ed esecuzione del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664.

Art. 61.

Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, subito dopo l'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, a rendere edotti gl'interessati con ripetute pubblicazioni del contenuto dell'art. 1° del predetto decreto Luogotenenziale e delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Altezza Reale
il Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
BONOMI.

REGOLAMENTO
di procedura dinanzi al tribunale delle acque pubbliche

CAPO I.

Costituzione e funzionamento del tribunale delle acque pubbliche

Art. 1.

Il tribunale delle acque pubbliche, istituito con l'art. 34 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, ha sede in Roma nel Palazzo di giustizia.

Art. 2.

I giudici del tribunale sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro guardasigilli, e designati: quelli appartenenti alla magistratura dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma; quelli appartenenti al Consiglio di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i membri tecnici dal ministro dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il tribunale delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria, formato con personale della cancelleria della Corte di cassazione di Roma, designato dal ministro guardasigilli.

Ad esso spettano i diritti di cancelleria nella misura stabilita dalle vigenti leggi a favore dei cancellieri della Corte di cassazione.

Art. 4.

L'ufficio di cancelleria è aperto al pubblico dalle ore dieci alle sedici. Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.

In esso sono tenuti i registri prescritti dagli articoli 34 e 35 del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, e nell'art. 41 del regolamento approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 641, che sieno indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente.

Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegati.

I processi verbali, gli altri atti dei giudizi e gli originali delle sentenze sono conservati in apposito volume.

Art. 5.

Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione.

Esse possono essere fatte anche a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

L'ufficiale giudiziario od usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformità della stessa all'originale, ed allegare a questo la ricevuta di ritorno.

In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta.

Art. 6.

La notificazione si ha per avvenuta nel giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda.

Quando l'atto o provvedimento riguardi un pubblico ufficio, la notificazione si ha per avvenuta nel giorno in cui l'atto o provvedimento risulta protocollato nei registri di arrivo dell'ufficio medesimo.

Art. 7.

Il presidente con suo regolamento interno può dare le altre norme necessarie pel funzionamento degli uffici e per la trattazione delle cause.

CAPO II.

Procedura dinanzi al tribunale

Art. 8.

Ogni istanza al tribunale delle acque pubbliche si propone con ricorso notificato con le norme stabilite negli articoli 135 a 144, primo comma, del Codice di procedura civile.

Può essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente nei casi e con le forme indicate nell'art. 146 dello stesso Codice.

Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del tribunale delle acque, delegato a norma dell'art. 11.

Art. 9.

Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni se la parte, cui è notificato il ricorso, risiede in Italia; di trenta, se risiede all'estero, in Europa; di novanta negli altri casi.

Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con controricorso fissare un termine più breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel procedente comma.

Art. 10.

Almeno cinque giorni prima che scada il termine assegnato nel ricorso, o nel controricorso, nel caso del capoverso dell'articolo precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti e col mandato, se sia stato nominato il procuratore.

Il controricorrente ha lo stesso obbligo, qualora si sia avvalso della facoltà di cui nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 11.

Tosto eseguito il deposito di cui all'articolo precedente, il cancelliere presenta gli atti al presidente, il quale delega uno dei giudici per l'istruzione.

Art. 12.

Le parti possono comparire dinanzi al giudice o personalmente o a mezzo di procuratore, iscritto nell'albo dei procuratori presso una Corte di appello del Regno.

Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può disporre che la parte comparsa personalmente, si faccia assistere da un procuratore.

Il mandato può essere scritto a piedi del ricorso.

Art. 13.

Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se abbia domi-

cilio o residenza in Roma, ed in caso negativo eleggervi il domicilio con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui fa l'elezione, se non vi abbia già provveduto col ricorso.

Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto, e fare la dichiarazione od elezione nel modo prescritto per l'attore, se non vi abbia provveduto col controricorso.

Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti ad una udienza successiva, cui differirà la causa.

Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive a cui sia eventualmente rinviata la causa.

Art. 14.

Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di domicilio, le domande e le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il quale è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.

Quando le domande o le difese siano proposte per iscritto, questo si presenta in doppio originale. Il giudice appone la sua firma sugli originali, e uno di essi è rimesso all'altra parte. Questa disposizione non si applica alle domande proposte nel ricorso.

Art. 15.

I documenti presentati da una parte sono comunicati all'altra. Ove questa chieda di prenderne visione, il giudice può rinviare la causa ad altra udienza, ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per il termine da lui fissato.

Art. 16.

Sulle domande per l'ammissione di mezzi istruttori, il giudice provvede con ordinanza, nell'udienza o nel giorno successivo.

Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi avanti il tribunale nel termine di tre giorni da quello da cui furono pronunziate o da quello della notificazione nel caso di contumacia, ma il giudice può dichiararle esecutive, non ostante gravame.

Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di istruzione con la maggiore celerità di procedura, e può ordinarli anche di ufficio.

Art. 17.

Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto.

Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, il giudice può ordinare all'interrogato, che sia presente, di rispondervi immediatamente.

Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nella ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.

Art. 18.

Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per quest'oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale è deferito.

La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto; la formola proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa.

Se la parte cui è deferito il giuramento non sia presente, o chieda un termine per fare osservazioni sull'ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo l'udienza.

Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte, ma il deferente ha, in tal caso, diritto di revocare il giuramento.

Art. 19.

La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto.

Quando sia dedotta oralmente il giudice, nell'ordinanza o nella sentenza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi.

Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni, che possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova.

La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria. Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e, se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine articolarli.

Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un altro termine.

Il termine decorre dalla notificazione del provvedimento che ammette la prova.

I testimoni sono citati per biglietto.

Art. 20.

Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice, prima di emettere l'ordinanza, ne riferisce al presidente, che designa per la loro esecuzione uno dei componenti del tribunale indicati nella lettera *d)* dell'art. 34 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664.

In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto.

Art. 21.

Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.

Art. 22.

Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al tribunale delle acque a norma degli articoli 296 e seguenti del Codice di procedura civile, in quanto siano applicabili.

Art. 23.

Il giudice pei mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori di Roma, può delegare le autorità giudiziarie del Regno.

Art. 24.

Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al giudice e l'atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell'art. 331 Codice procedura civile.

Art. 25.

Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.

Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.

Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici.

Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.

Art. 26.

Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, fino a che non si sia provveduto per la rimessione delle parti al tribunale a norma dell'art. 32.

L'Amministrazione dello Stato può sempre intervenire, nelle cause, anche fra privati, che comunque si riferiscano ad acque pubbliche.

La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo.

Art. 27.

Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare

in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo.

Se la domanda non sia fatta nella prima risposta, o la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garantia è separata dalla causa principale.

Art. 28.

Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa o sulla chiamata in garantia, o su altre questioni incidentali, il giudice provvede con ordinanza, soggetta ad impugnativa dinanzi al tribunale, nei tre giorni successivi alla notificazione, e che può essere dichiarata esecutiva non ostante gravame.

Art. 29.

Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma dell'art. 10, il ricorso si ha come non proposto.

Il convenuto può nei tre giorni successivi depositare la copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali documenti, e chiedere che sia delegato il giudice.

Se proponga domande riconvenzionali deve notificarle al ricorrente personalmente.

Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non sia stato citato in persona propria, non compaia, il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per l'udienza che fissa, ed alla quale rinvia la causa.

Nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto che, non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.

Art. 30.

Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni, ma avranno effetto le altre sentenze già pronunziate nel giudizio.

Se il contumace comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale, o far seguire la prova contraria, non può valersi di questo mezzo di prova.

In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all'art. 283 del Codice di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiari di non riconoscere quella attribuita ad un terzo.

Art. 31.

Il ricorrente nel corso del giudizio contumaciale non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione.

Parimente il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.

Art. 32.

Compiuta l'istruttoria o se le parti dichiarino di non aver bisogno di procedere ad istruzione, sono presentate al giudice le conclusioni definitive, e questi rimette le parti ad udienza fissa del tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale, e non soggetto a notificazione alle parti o ai procuratori presenti.

Le parti non sono ammesse dopo tale provvedimento a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese ma possono presentare memorie scritte.

Art. 33.

All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa.

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

Per la pronunziazione e la pubblicazione delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 a 360 e 366 del Codice di procedura civile.

Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze e delle sentenze definitive od incidentali, restando a cura della parte, che creda di rendersi diligente, di notificare all'avversario il provvedimento mediante consegna di copia integrale di esso nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione.

Art. 34.

Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto sono proposte con ricorso al presidente del tribunale che delega con ordinanza il pretore del luogo per gli accertamenti necessari, con accesso sul luogo, e per gli altri provvedimenti contemplati nell'art. 940 del Codice di procedura civile.

L'ordinanza è notificata dal ricorrente alla controparte con citazione a comparire innanzi al pretore, che, eseguiti gli accertamenti o dati i provvedimenti occorrenti, rimette gli atti e rinvia le parti al tribunale, fissando il giorno della comparizione dinanzi al giudice che sarà delegato dal presidente.

Se sia già stato istituito il giudizio petitorio e nominato il giudice delegato, ogni reclamo relativo al possesso è proposto al giudice delegato.

Art. 35.

Le spese del giudizio e gli onorari sono liquidati nella sentenza sulla nota che le parti, o i loro procuratori, debbono unire agli atti.

In caso di omissione della nota, la liquidazione è fatta dal giudice delegato, con provvedimento non suscettibile di reclamo.

Le spese della liquidazione e della notificazione del provvedimento sono a carico della parte o del procuratore negligente.

I diritti di procuratore saranno determinati in base al titolo III della tabella allegata alla legge 7 luglio 1901, n. 283.

L'onorario d'avvocato sarà fissato di volta in volta dal tribunale o dal giudice delegato, tenendo presente l'importanza e la complessità della causa.

Art. 36.

Qualunque istanza è perenta se per il corso di un anno non sia fatto alcun atto di procedura.

Art. 37.

Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono l'essenza dell'atto.

Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato, senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione, salvo il disposto del capoverso dell'art. 145 del Codice di procedura civile.

Art. 38.

Gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza del tribunale delle acque pubbliche sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi delle Corti di appello.

Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi fra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai tribunali ed alle Corti di appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata, su cui sono scritti gli originali.

CAPO III.

Disposizioni speciali per i ricorsi indicati nelle lettere *D* ed *E* dell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664

Art. 39.

Il ricorso è notificato, nei termini di cui al primo capoverso dell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento

impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.

Art. 40.

La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa.

In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti dell'Amministrazione da cui l'atto o provvedimento emana, la notificazione si fa o a mezzo della posta, a norma dell'art. 5, o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa o al servizio, nella residenza, o nel domicilio o nella dimora.

La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario o dal messo, e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere ne sarà fatta menzione.

Un originale della relazione è rilasciato all'interessato e l'altro è consegnato all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione.

Per la notificazione di cui sopra si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Codice di procedura civile, relative alla notificazione della citazione.

Art. 41.

Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi di individui e di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuto notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, il termine per ricorrere al tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, o nel *Foglio* degli annunzi legali della Provincia.

Art. 42.

Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso, il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato, sotto pena di decadenza.

La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza, se dipenda dall'impossibilità di produrlo, a causa del rifiuto dell'Amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'Amministrazione si fa constare con verbale di ufficiale giudiziario, da depositarsi insieme col ricorso.

Art. 43.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

L'esecuzione tuttavia dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato del giudice delegato, ad istanza del ricorrente.

Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso, o mediante istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso l'istanza deve essere notificata agli interessati ed all'Amministrazione, i quali, nel termine di giorni dieci da tale notifica, possono presentare istanze o memorie al giudice delegato. Prima che sia spirato tale termine non potrà pronunziarsi sulla domanda di sospensione.

Art. 44.

L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può farsi rappresentare, all'udienza del giudice delegato o del Tribunale, oltrechè dall'avvocatura erariale, da un commissario scelto tra i funzionari di grado non inferiore a quello di capo divisione del corrispondente Ministero.

Art. 45.

Se il giudice delegato riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere alla Amministrazione interessata nuovi schiarimenti e documenti; ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto, possono essere incaricati uno o più funzionari tecnici dello Stato.

Art. 46.

Se il tribunale riconosce infondato il ricorso lo rigetta.

Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorità amministrativa competente.

Se l'accoglie per altri motivi, annulla l'atto o il provvedimento, salvo ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, e nei casi di cui alla lett. *d*) dell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, decide anche nel merito.

Le decisioni del tribunale sono comunicate all'autorità cui riguardano per mezzo del Ministero, dal quale queste dipendono, ed a cui devono essere subito trasmesse dalla cancelleria del tribunale.

CAPO IV.

Mezzi per impugnare le sentenze

Art. 47.

Le sentenze pronunziate in contraddittorio od in contumacia dal tribunale delle acque pubbliche possono essere revocate dallo stesso tribunale sull'istanza della parte nei casi indicati nell'art. 494 del Codice di procedura civile.

Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta con la decorrenza fissata dal capoverso dell'art. 497 dello stesso Codice pei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla notificazione della sentenza.

Art. 48.

Chi vuole agire per revocazione deve provare con quietanza del ricevitore di avere eseguito il deposito di L. 100, che sarà incamerato se l'istanza sia rigettata.

Art. 49.

Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, previsto dall'art. 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664, per incompetenza od eccesso di potere, a termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, o per violazione della legge, ai sensi dell'art. 517, n. 3, Codice procedura civile, si osservano le norme del capo V, titolo V, libro I del Codice di procedura civile.

Le sentenze emesse dal tribunale per disporre atti d'istruzione, o per risolvere contestazioni incidentali possono essere impugnate soltanto con la sentenza definitiva.

I termini indicati nell'art. 518 del predetto Codice sono ridotti alla metà.

Art. 50.

Per la rettificazione delle sentenze pronunziate dal tribunale delle acque pubbliche si osserva il disposto dell'art. 473 del Codice di procedura civile.

La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti nei numeri 4, 5 e 6 dell'art. 517 del Codice di procedura civile.

Le correzioni, in casi di dissenso, sono proposte con ricorso, a norma dell'art. 8.

CAPO V.

Esecuzione delle sentenze

Art. 51.

Le sentenze del tribunale sono esecutive a norma dell'art. 554 del Codice di procedura civile.

Il ricorso per cassazione a norma dell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, non ne sospende l'esecuzione.

Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del Codice di procedura civile.

Art. 52.

L'esecuzione delle decisioni emesse sui ricorsi di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.

L'estratto della decisione in forma esecutiva per la parte riguardante la condanna alle spese non può essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendosene menzione in fine dell'originale e dell'estratto.

Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula stabilita dall'art. 556 del Codice di procedura civile.

CAPO VI.

Disposizioni sul gratuito patrocinio

Art. 53.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, e nella legge 19 giugno 1880, n. 5536, alleg. *D*, sul gratuito patrocinio, sono estese alle cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi al tribunale delle acque pubbliche, con le modificazioni che seguono.

La concessione del gratuito patrocinio è deliberata dalla Commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la Corte di cassazione di Roma.

Art. 54.

Pei ricorsi indicati nelle lettere *d)* ed *e)* del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, il presidente della Commissione può, nei casi d'urgenza, concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza.

Qualora la Commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente è tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso e gli atti prodotti ed effettuare il deposito dell'occorrente carta bollata.

CAPO VII.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 55.

Per tutto ciò che non sia stato regolato dalle disposizioni del presente decreto si osserveranno le norme del Codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati con RR. decreti 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili.

Art. 56.

Le cause relative alle materie indicate nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *f)* dell'articolo 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, che al 1° febbraio 1917 siano pendenti davanti ad una qualsiasi magistratura del Regno, escluse le Corti di cassazione, e non siano ancora passate in decisione, saranno cancellate dal ruolo, e portate alla cognizione del tribunale delle acque pubbliche sulla istanza della parte diligente mediante ricorso.

Le istanze non riassunte nel termine di un anno, decorrente dal 1° febbraio 1917, o dalla successiva cancellazione dal ruolo della causa cui si riferiscono, saranno perenti.

Nel giudizio che seguirà dinanzi al tribunale manterranno i loro effetti le sentenze pronunciate e le prove che risultino dagli atti.

Art. 57.

Per le cause che al 1° febbraio 1917 si trovino in decisione presso un giudice di primo grado, o da questo già siano state decise, l'appello dalle relative sentenze sarà prodotto innanzi al tribunale delle acque pubbliche, nei termini stabiliti dall'art. 485 del Codice di procedura civile, nei modi e con le forme stabilite nel capo II del presente regolamento.

Art. 58.

Le cause che al 1° febbraio 1917 siano pendenti davanti ad una Corte di cassazione saranno decise dalla Corte stessa.

Se questa annulli la sentenza impugnata, ed ordini il rinvio della causa, questa sarà esaminata in sede di rinvio dal tribunale delle acque pubbliche, e contro la sentenza non sarà ammesso altro ricorso che quello preveduto nell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664.

Art. 59.

Per le cause che al 1° febbraio 1917 si trovino in decisione presso un giudice di secondo grado, o da questo siano state decise, il ricorso per cassazione delle relative sentenze sarà proposto alla Corte di cassazione competente.

Se la sentenza sia cassata, il giudizio di rinvio sarà istituito avanti il tribunale delle acque pubbliche, e contro la sentenza non sarà ammesso altro ricorso che quello preveduto nell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664.

La stessa norma sarà osservata per i giudizi di rinvio non ancora istituiti per annullamento pronunciato prima del 1° febbraio 1917.

Art. 60.

I ricorsi relativi alle materie indicate nelle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, che al 1° febbraio 1917 siano pendenti innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, e non siano ancora passati in decisione, saranno trasmessi d'ufficio dai presidenti delle due sezioni alla cancelleria del tribunale delle acque pubbliche.

Il presidente del tribunale nominerà il giudice delegato, e fisser l'udienza per la comparizione delle parti, con ordinanza di cui sarà data comunicazione a cura del cancelliere.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
BONOMI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARI

Visto l'art. 1, punto 8°, del decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1917, n. 53, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad adottare, su tutte le linee da essa esercitate, speciali provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

Per ottenere il rilascio dei biglietti di abbonamento ordinari e di quelli a tariffa locale n. 8 per percorrenze superiori a 60 km. sulle ferrovie dello Stato, i viaggiatori di commercio dovranno allegare alla domanda del biglietto:

1° una dichiarazione, vistata dall'autorità politica, della ditta, impresa o Società commerciale per cui l'abbonando agisce, dalla quale risulti che questi viaggia per conto di essa ditta, impresa o Società e per ragioni di commercio;

2° un certificato della Camera di commercio del distretto in cui trovasi la sede della ditta, impresa o Società commerciale, attestante la regolare iscrizione di essa nel registro delle ditte. Tale

certificato non sarà richiesto agli agenti dipendenti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni o da altri Istituti di Stato aventi carattere commerciale, per i quali basterà la dichiarazione di cui al n. 1 rilasciata dal legale rappresentante dell'Istituto.

Le stesse disposizioni valgono per i viaggiatori di commercio che vogliano ottenere la rinnovazione dei loro biglietti di abbonamento ordinari e di quelli a tariffa locale n. 8 con percorso superiore a km. 60 i quali, a termini della lettera *f*) dell'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale, cessano pure di avere validità allo spirare dei tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto suddetto.

Il termine per il rilascio dei biglietti di cui sopra è di 10 giorni.

È in facoltà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di richiedere, occorrendo, anche una dichiarazione della Unione nazionale dei viaggiatori e rappresentanti di commercio riconosciuta in ente morale agli effetti della Cassa di previdenza con decreto Regio 22 dicembre 1912, n. 1439, la quale attesti che il richiedente l'abbonamento deve essere considerato, a tutti gli effetti, viaggiatore di commercio.

Art. 2.

Se la dichiarazione contemplata nel punto primo dell'articolo precedente risultasse non rispondente al vero, l'Amministrazione avrà il diritto di ritirare il biglietto all'abbonato e di esigere dalla ditta, impresa o Società il complemento di prezzo e le soprattasse previsti dall'art. 10 delle tariffe e condizioni pei trasporti. A questo effetto il complemento di prezzo sarà calcolato in una somma uguale alla parte del prezzo pagato, pel biglietto di abbonamento, corrispondente al periodo di tempo per cui il biglietto stesso fu usufruito.

L'Amministrazione rimborserà l'altra parte del prezzo medesimo.

Roma, 24 gennaio 1917.

Il ministro
ARLOTTA

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Consiglio di Stato.

Con decreto Luogotenenziale del 12 ottobre 1916:

Referendari di 2ª classe promossi alla 1ª classe (L. 8000):
Carapelle uff. dott. Aristide — Barone uff. dott. Domenico.

Amministrazione centrale.

Con decreto Luogotenenziale del 12 ottobre 1916:

Colli comm. dott. Vittorio, direttore capo divisione di 1ª classe, nominato ispettore generale (L. 8000).
Pignatelli marchese di San Marco Lacatola comm. dott. Sebastiano, direttore capo divisione di 2ª classe, nominato ispettore generale (L. 8000).
Limongelli uff. dott. Alfonso, capo sezione di 1ª classe nominato direttore capo divisione di 2ª classe (L. 7000).
Bolla comm. dott. Francesco, per anzianità e merito, capo sezione di 2ª classe, promosso alla 1ª classe (L. 6000).
Cottalasso cav. dott. Damiano, primo segretario, nominato capo sezione di 2ª classe (L. 5000).

Con decreto Ministeriale del 12 ottobre 1916:

Schepis rag. Giovanni, per anzianità e merito, ragioniere di 4ª classe, promosso alla 3ª classe (L. 2500).

Amministrazione provinciale sanitaria.

Con decreto Luogotenenziale del 1° ottobre 1916:

Nisi dott. Giovanni, veterinario provinciale di 2ª classe, in aspettativa per infermità, richiamato in servizio.

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con decreto Luogotenenziale del 12 ottobre 1916:

Voiglio rag. Amedeo, delegato di 3ª classe, nominato, con riserva di anzianità, commissario di 3ª classe (L. 4500).

Con decreto Ministeriale del 12 ottobre 1916:

De Feo cav. dott. Pasquale, commissario di 2ª classe, promosso alla 1ª classe (L. 6000).
Corrado cav. dott. Giuseppe, commissario di 3ª classe, promosso alla 2ª classe (L. 5000).

Con decreto Luogotenenziale del 26 ottobre 1916:

Toccafondi cav. uff. Arturo, questore di 2ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

Con decreto Luogotenenziale del 15 ottobre 1916:

Garro Enrico, delegato di 2ª classe, richiamato in servizio, a sua domanda.

Con decreto Luogotenenziale del 1° ottobre 1916:

Messuri dott. Oreste, delegato di 3ª classe, cancellato dai ruoli per compiuto biennio di aspettativa.

Con decreto Ministeriale del 27 ottobre 1916:

Modonesi Carlo, applicato di 3ª classe, promosso alla 1ª classe (L. 2500).

Amministrazione centrale.

Con decreto Luogotenenziale del 12 ottobre 1916:

Consiglieri di prefettura di 4ª classe, nominati a scelta primi segretari nell'Amministrazione centrale:
Giovara uff. dott. Cesare — Ferraris dott. Efrem — Spadavecchia dott. Nicola.

Amministrazione provinciale.

Con decreto Luogotenenziale del 12 ottobre 1916:

Consiglieri di 1ª classe nominati vice-prefetti (L. 8000):
D'Eufemia cav. dott. Emilio — Carassi cav. dott. Roberto.

Con decreto Luogotenenziale del 15 ottobre 1916:

Ottavi cav. dott. Arturo, consigliere di 1ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 ottobre 1916:

Stoppani cav. dott. Carlo, rettificato il nome in Michele Carlo.

Con decreto Luogotenenziale del 12 ottobre 1916:

Gengaro rag. Francesco, ragioniere di 2ª classe, collocato d'ufficio in aspettativa per provata infermità.

Con decreto Ministeriale del 12 ottobre 1916:

De Varese Gaetano, archivista di 2ª classe, promosso alla 1ª classe (L. 3500).

Con decreto Luogotenenziale del 12 ottobre 1916:

Colla Emilio, per anzianità e merito, applicato di 1ª classe, nominato archivista di 2ª classe, con riserva d'anzianità (L. 3000).

Con decreto Ministeriale del 12 ottobre 1916:

Applicati di 2ª classe promossi alla 1ª classe (L. 2500):
Atzeni Disma — Rota Bortolo Francesco Erminio — Muzzi Silvio.
Applicati di 3ª classe promossi alla 2ª classe (L. 2000):
Fodero Pietro — Tessitore Ottorino — Isernia Ulrico — Guarnieri Carlo.

Con decreto Luogotenenziale del 12 ottobre 1916:

Alunni di 3ª categoria nominati applicati di 3ª classe (L. 1500):
Nicosia Nicolò — Del Monte Teopasto — Caglià Pietro.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con decreto Luogotenenziale del 10 dicembre 1916:

I seguenti colonnelli a disposizione del Ministero della guerra cessano dall'anzidetta posizione:

Castellano cav. Egildo — Pantano cav. Gherardo — Tiby cav. Francesco — Testoni cav. Augusto.

I seguenti colonnelli sono esonerati dai rispettivi comandi e collocati a disposizione del Ministero della guerra:

Perol cav. Clemente — Padovin cav. Ermenegildo — Alinari cav. Dante.

Castellano cav. Egildo, colonnello comandante reggimento, esonerato dall'anzidetto comando e collocato a disposizione Ministero guerra.

Incarichi di comandante di reggimento, conferiti dal Comando supremo e confermati dal Ministero:

Tenenti colonnelli che assumeranno le funzioni del grado superiore:

D'Errico cav. Oscar — Severini cav. Romualdo.

Pucci cav. Giuseppe, incaricato comando 46 fanteria.

Zampieri cav. Francesco, id. id. reggimento deposito fanteria Caserta.

Costa cav. Sebastiano, id. id. id. id. Messina.

Angiolini cav. Alberto, id. id. id. id. Verona.

Anselmi cav. Pietro, id. id. 2 bersaglieri.

Ponte di Pino dei conti nobile cav. Gaetano, id. id. reggimento deposito fanteria Alessandria.

Pistelli cav. Riccardo, id. id. 28 fanteria.

Esonerazioni dall'incarico di comandante di reggimento di fanteria, effettuate dal comando supremo e confermate del Ministero:

Tenenti colonnelli incaricati del comando di reggimento, i quali ne sono esonerati:

Marchiori cav. Carlo, comandante reggimente deposito fanteria Caserta.

Ingami cav. Filippo, id. 30 fanteria.

I seguenti capitani del corpo di stato maggiore sono promossi maggiori nell'arma di fanteria:

Tumino Gabriele — Mercalli Luigi — Dalmazzo Lorenzo — Vecchiarelli Carlo — Toni Renzo — Vernè Vittorio — Panizzi Achille — Piersantelli Emilio.

I seguenti capitani nell'arma fanteria e nel corpo aeronautico militare sono promossi maggiori:

Contessini Gio. Paolo — Belgrano Giuseppe — De Ferrari Alessandro — Moretti Adolfo — Di Salvo Eugenio — Loasses Francesco — Castelli Marco — Biestro Angelo — Lo Verde Alfredo — Bocciarelli Bruno — Tortora Arturo — Ubertalli Luigi — Caudana Gaetano — Tessitore Vincenzo — Zadotti Emilio — Anglois Federico — De Vecchi Carlo — Piccio cav. Pier Ruggero — Armani Armando — Giunta Giuseppe — Sacco Francesco — Costa Arturo.

De Martini Vittorio — Juele Camillo — Piazza Adolfo — Bergadani Alfredo — Torricelli Luigi — Cantalamessa Guido — Barattelli Giovanni — Prestinari Silvio — Gobbi Guelfo — Valtancoli Alfredo — Amante Alberto — Leopizzi Scipione — Viancini Flaviano — Naso Raimondo — Ferlenghi Guido — Juele Vincenzo — Debernardi Carlo — Decataldo Pasquale — Luzzati Abramo — Morozzo della Rocca Marco — Fumo Enrico — Merendi Salvatore — Vallesi Arturo — Nastri Beniamino — Lai Mario Luigi Carlo.

Ponte Francesco — Giordano Francesco — Grillo Luigi — Del Noce Guido — Mastai Ferretti Pio — Soddu Ubaldo — Di Maio Francesco — Principe Felice — Cerboneschi Corbonesco — Bimonte Michelangelo — Nati Francesco — Cesareni Vittorio — Caporali Guido — Scoppa Giuseppe — Nuvoloni Luigi — Persico Roberto — Leanza Carlo — Carretti Corrado — Tamburello Carmelo — Ferrari nobile di Carpi Giacomo — Levi Carlo — Carini Luigi — Farinetti Guido — Crimi Giuseppe.

Arma di cavalleria.

Con decre Luogotenenziale del 13 febbraio 1916:

Legittimo Carlo, capitano, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 1° marzo 1916 ed inscritto nella riserva.

Con decreto Luogotenenziale del 16 aprile 1916:

Primicerj Annibale, tenente in aspettativa, collocato in riforma dal 1° ottobre 1916.

Con decreto Luogotenenziale del 3 dicembre 1916:

D'Oncieu de la Batie cav. Alessio, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Tedeschi cav. Pietro, id., id. id. per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Rivoire Gio. Battista, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con decreto Luogotenenziale del 10 dicembre 1916:

I seguenti capitani di stato maggiore sono promossi maggiori nell'arma di cavalleria:

Cattaneo di Momo cav. Giovanni Battista — Tacoli marchese patrizio di Modena e di Reggio Paolo — Murari Dalla Corte Brà conte Sebastiano — Pellegrini Giulio — Fettarappa Carlo — Chiapirone Ferdinando.

I seguenti ufficiali dell'arma di cavalleria, sono promossi al grado superiore:

Primi capitani promossi maggiori:

Aymonino Cesare — Grisi Rodoli della Piè Alessandro — Casana Pier Luigi — Calvi Giovanni Battista — Borgia nob. Carlo — Aliberti Giuseppe — Barattieri di San Pietro conte patrizio piacentino Guido — Pezzi Siboni Pietro — Asinari di San Marzano cav. Cesare — Landolina Gioacchino — Catalano Roberto — Galiani cav. Pasquale.

Tenenti promossi capitani:

Orlandi Gaetano — Pisa Alberto — Consentini Giuseppe — Magrini Eugenio — Costa Giuseppe — Cirillo Pasquale — Gambarotti Guido — Paulucci delle Roncole marchese Renzo — Torrigiani Carlo.

Ramognini Alberto, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Incisa di Camerana Vincenzo, tenente, id. id. id. id.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 3 dicembre 1916:

Guerrieri conte Edgardo, colonnello, cessa dalla carica di aiutante di campo effettivo di S. M. il Re ed è nominato aiutante di campo onorario.

Con decreto Luogotenenziale del 30 novembre 1916:

Marcheciano Amicla, tenente, promosso capitano.

Con decreto Luogotenenziale del 3 dicembre 1916:

I seguenti colonnelli nell'arma di artiglieria sono esonerati dalla carica che attualmente ricoprono e sono nominati alla carica per ciascuno a fianco indicata:

Fregonara cav. Ettore, comandante reggimento artiglieria campagna Verona, collocato a disposizione e comandato comando corpo armata territoriale Torino.

(Continua).

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro

Roma, 26 gennaio 1917

TITOLI	Corso medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto (1906)	78 80
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	78 47 1/2
Rendita 3,00 % lordo	56 00
REDIMIBILI *con scadenza*	
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1917	99 85
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1917	99 65
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1918	98 75
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1918	98 07
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1919	97 31
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1919	96 78
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1920	95 62
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	87 32
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	87 40
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	92 84
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	410 —
Obbligazioni 3 % netto Redimibili	370 60
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	94 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	286 90
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane.	306 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	425 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	442 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	345 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	308 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	307 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	308 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	525 —
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	420 —
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—

TITOLI	Corso medio
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	298 50
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	76 25
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %.	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	413 —
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %.	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % nette	458 98
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	471 20
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	461 84
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	438 36
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	499 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	445 50
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	480 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	490 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	456 33
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	435 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	491 75
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	458 75
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

Avvertenza. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi »; per tutti gli altri titoli si intende « compresi gli interessi ».

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 2, dall'8 al 14 gennaio 1917.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Carbonchio ematico	*Belluno*	Belluno	Belluno	bovina	1
	Bergamo	Treviglio	Zanica	»	1
	Brescia	Brescia	Brescia	»	4
	Cagliari	Cagliari	Muravera	»	1
	Como	Como	Cantù	»	2
	»	Varese	Varese	»	1
	Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	ovina	5
	»	Foggia	Trinitapoli	bovina	1
	»	San Severo	San Nicandro Garganico	»	3
	Mantova	Canneto Sull'Oglio	Canneto Sull'Oglio	»	1
	Messina	Castroreale	Castroreale	»	1
	Sassari	Ozieri	Mores	»	1
	Torino	Pinerolo	Scalenghe	»	1
	Treviso	Treviso	Paese	»	1
	Vicenza	Vicenza	Vicenza	»	1
					25
Carbonchio sintomatico	*Cuneo*	Alba	Piobesi	bovina	1
	Modena	Mirandola	Mirandola	»	1
	»	Modena	Formigine	»	1
	»	»	Vignola	»	1
	Roma	Frosinone	Piperno	»	1
					5
Afta epizootica	*Alessandria*	Acqui	Bergamasco	bovina	9
	»	»	Molare	»	1
	»	»	Nizza Monteferrato	»	1
	»	Alessandria	Alessandria	»	10
	»	»	Castello ed Annone	»	1
	»	»	Frugarolo	»	2
	»	»	Ottiglio	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNI	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Afta epizootica	*Alessandria*	Alessandria	Quattordio	bovina	1
	»	»	Rivarone	»	1
	»	Asti	Asti	»	8
	»	»	Castagnole	»	8
	»	»	Isola	»	1
	»	»	Valfenera	»	1
	»	Casale Monferrato	Casale Monferrato	»	2
	»	»	Murisengo	»	1
	»	»	Varengo	»	1
	»	Novi Ligure	Basaluzzo	»	1
	»	»	Novi Ligure	»	2
	»	»	Pasturana	»	1
	»	»	Pozzolo Formigaro	»	1
	Aquila	Aquila	Capestrano	»	2
	»	»	Caporciano	»	1
	»	»	Castelvecchio Subequo	»	9
	»	»	Collepietro	»	7
	»	»	Navelli	»	1
	»	»	Rocca di Mezzo	»	13
	»	»	Sant'Eusanio	»	11
	»	»	San Pio delle Camere	»	1
	»	Avezzano	Celano	»	10
	»	Sulmona	Pettorano	»	3
	»	»	Roccaraso	»	6
	»	»	Sulmona	»	3
	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	»	8
	»	»	Folignano	»	1
	»	Fermo	Fermo	»	1
	»	»	Grottammare		1
	»	»	Monterubbiano	»	2
	Bari	Bari	Conversano	»	2
	»	»	Pulignano	»	2
	Belluno	Belluno	Belluno	»	12
	»	»	Limana	»	7
	»	»	Longarone	»	3
	»	»	Mel	»	12
	»	»	Ponte nelle Alpi	»	4
	»	»	Rivamonte	»	10
	»	»	Sedico	»	3
	»	»	Tambre	»	2
	»	Feltre	Feltre	»	18

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Belluno*	Feltre	Pedavena	bovina	2
	»	»	San Gregorio	»	2
	Bergamo	Bergamo	Brembate Sotto	»	1
	»	»	Caluso	»	2
	»	»	Caprino	»	1
	»	»	Locatello	»	5
	»	Clusone	Casnigo	»	2
	»	»	Gandino	»	11
	»	Treviglio	Brignano	»	1
	»	»	Mozzanica	»	1
	»	»	Osio Sopra	»	1
	»	»	Treviglio	»	2
	»	»	Z[illegible]a	»	1
	Bologna	Bologna	A[illegible]lato	»	2
	»	»	Bologna	»	7
	»	»	Castenaso	»	9
	»	»	Granarolo	»	1
	»	»	Molinella	»	2
	»	»	Ozzano	»	7
	»	»	Zola Predosa	»	1
	Brescia	Breno	Artogne	»	1
	»	Brescia	Botticino Mattina	»	4
	»	»	Brescia	»	6
	»	»	Carpenedolo	»	1
	»	»	Castenedolo	»	2
	»	»	Comezzano	»	2
	»	»	Montichiari	»	3
	»	»	Quinzanello	»	1
	»	»	Sarezzo	»	1
	»	Chiari	Chiari	»	2
	»	»	Coccaglio	»	1
	»	»	Orzinuovi	»	4
	»	»	Oriano	»	1
	»	»	Pompiano	»	2
	»	»	Urago d'Oglio	»	3
	»	Salò	Levrange	»	2
	»	»	Prandaglio	»	1
	»	»	Vobarno	»	2
	»	»	Tignale	»	1
	»	Verolanuova	Alfianello	»	3
	»	»	Bassano Bresciano	»	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Brescia*	Verolanuova	Cigole	bovina	7
	»	»	Gambara	»	4
	»	»	Gottolengo	»	1
	»	»	Manerbio	»	1
	»	»	Milzano.	»	2
	»	»	Pralboino	»	4
	»	»	Verolavecchia	»	3
	Caserta	Caserta	Maddaloni	»	2
	»	Gaeta	Castelforte	»	1
	»	»	Sant'Apollinare	»	1
	»	»	Vallefredda.	»	2
	»	Nola	Atina.	»	6
	»	»	Saviano	ovina	1
	»	»	Vicalvi.	bovina	4
	Chieti	Lanciano	Lanciano	»	2
	Como	Como	Inverigo	»	2
	»	»	Orsenigo	»	2
	»	Lecco	Barzio	»	1
	»	»	Dolzago	»	1
	»	Varese	Induno Olon.	»	1
	Cosenza	Paola	Paola	»	3
	Cremona	Casalmaggiore	. . . .	»	1
	»	Crema	Crema	»	1
	»	»	Credera	»	1
	»	»	Ripalta Nuova	»	2
	»	»	Soncino.	»	3
	»	»	Spino d'Adda.	»	1
	»	»	Trigolo	»	1
	»	Cremona	Azzanello	»	1
	»	»	Bonemerse	»	1
	»	»	Barzaniga.	»	1
	»	»	Carpaneta con Dosimo	»	1
	»	»	Casalmorano	»	6
	»	»	Casalbuttano	»	1
	»	»	Castelvisconti.	»	1
	»	»	Celle Dati	»	1
	»	»	Due Miglia	»	3
	»	»	Paderno C.	»	2
	»	»	Pescarolo	»	2
	»	»	Pieve d'Olmi	»	1
	»	»	Pizzighettone.	»	3

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Cremona*	Cremona	Pozzaglia	bovina	1
	»	»	Stagno Lombardo	»	3
	Cuneo	Alba	Costagnito	»	1
	»	»	Lequio Berria	»	1
	»	»	Mango	»	1
	»	»	Neive	»	1
	»	»	Neviglie	»	1
	»	Cuneo	Cuneo	»	1
	»	»	Villafalletto	»	1
	»	Saluzzo	Langosco	»	3
	»	»	Revello	»	5
	»	»	Savigliano	»	1
	»	»	Villanova Solaro	»	2
	Firenze	Firenze	Barberino di Mugello	»	2
	»	»	Carmignano	»	1
	»	»	Casellina e Torri	»	1
	»	»	Sesto Fiorentino	»	1
	»	Pistoia	Pistoia	»	1
	»	San Miniato	San Miniato	»	1
	Foggia	San Severo	San Severo	»	8
	»	»	Torremaggiore	»	2
	Forlì	Cesena	Cesena	»	10
	»	»	Cesenatico	»	5
	»	»	Longiano	»	3
	»	»	Gatteo	»	2
	»	»	Savignano	»	1
	»	Forlì	Bertinoro	»	2
	»	»	Forlì	»	10
	»	»	Forlimpopoli	»	3
	»	Rimini	Misano	»	2
	»	»	Montefiorito	»	1
	»	»	Rimini	»	2
	»	»	Saludecio	»	1
	Genova	Albenga	Alassio	»	1
	»	»	Calizzano	»	5
	»	Genova	Campomorone	»	3
	»	»	San Pier d'Arena	»	1
	Lecce	Brindisi	Brindisi	ovina	1
	»	Lecce	Lecce	bovina	4
	Livorno	Livorno	Livorno	»	1
	Lucca	Lucca	Bagni di Montecatini	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Lucca*	Lucca	Lucca	bovina	1
	»	»	Pietrasanta	»	1
	Mantova	Bozzolo	Rodigo	»	1
	»	Gonzaga	Suzzara	»	2
	»	Mantova	Borgoforte	»	1
	»	»	Marmirolo	»	2
	»	»	Porto Mantovano	»	3
	»	»	San Giorgio Mantovano	»	2
	»	Viadana	Goito	»	1
	Massa e Carrara	Massa	Aulla	»	3
	»	»	Licciana	»	3
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	»	1
	»	»	Albairate	»	2
	»	»	Calvignasco	»	1
	»	»	Noviglio	»	1
	»	Gallarate	Cornaredo	»	1
	»	Lodi	Boffalora	»	1
	»	»	Brembio	»	1
	»	»	Camairago	»	1
	»	»	Caselle	»	1
	»	»	Cazzimani	»	2
	»	»	Codogno	»	3
	»	»	Corno Vecchio	»	1
	»	»	Fombio	»	1
	»	»	Lodi	»	3
	»	»	Maleo	»	1
	»	»	Marudo	»	1
	»	»	Pieve Fissiraga	»	1
	»	»	Salerano	»	1
	»	Milano	Carpiano	»	1
	»	»	Cesano Boscone	»	3
	»	»	Corsico	»	2
	»	»	Melzo	»	1
	»	»	Milano	»	2
	»	»	Pieve Emanuele	»	1
	»	»	Segrate	»	[illegible]
	»	»	Truccazzano	»	4
	»	»	Vignate	»	1
	»	Monza	Aicurzio	»	1
	»	»	Arcore	»	1
	»	»	Renate	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue Afta epizootica	*Modena*	Mirandola	Mirandola	bovina	2
	»	Modena	Modena	»	5
	»	»	San Felice sul Panaro	»	2
	»	»	Sassuolo	»	1
	»	»	Vignola	»	3
	Padova	Camposampiero	Campodarsego	»	1
	»	»	Campo San Martino	»	1
	»	»	Trebaseleghe	»	2
	»	Cittadella	Cittadella	»	4
	»	»	Galliera	»	5
	»	»	Gazzo	»	2
	»	»	San Giorgio in Bosco	»	3
	»	»	San Martino	»	3
	»	»	Tombolo	»	3
	»	Conselve	Candiana	»	1
	»	Este	Este	»	2
	»	»	Ospedaletto	»	1
	»	Monselice	Battaglia	»	1
	»	»	Monselice	»	2
	»	Padova	Padova	»	1
	»	»	Teolo	»	2
	»	»	Villafranca	»	1
	»	Piove di Sacco	Codevigo	»	3
	»	»	Piove di Sacco	»	2
	Parma	Borgo San Donnino	Nibeto	»	1
	»	»	Sissa	»	2
	»	Borgotaro	Borgotaro	»	1
	»	Parma	Lesignano Bagni	»	1
	»	»	Traversetolo	»	2
	»	»	Vigatto	»	1
	Pavia	Mortara	Garlasco	»	4
	»	»	Gropello	»	1
	»	»	Langosco	»	1
	»	»	Mortara	»	1
	»	»	Mezzanabigli	»	1
	»	»	Robbio	»	2
	»	»	Vigevano	»	1
	»	Pavia	Filigherà	»	1
	»	»	Genzone	»	1
	»	»	Pavia	»	1
	»	»	Pieve Albignola	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Pavia*	Pavia	Santa Cristina	bovina	1
	»	»	Vistarino	»	1
	»	Voghera	Casteggio	»	1
	»	»	Cervesina	»	2
	»	»	Barbianello	»	1
	»	»	Rivanazzano	»	2
	»	»	Santa Maria della Versa	»	1
	Perugia	Foligno	Spello	»	5
	»	Perugia	Città di Castello	»	4
	»	Rieti	Magliano	»	1
	»	Perugia	Perugia	»	5
	»	Rieti	Ascrea	»	2
	»	»	Configni	»	2
	»	»	Rieti	»	4
	»	Spoleto	Spoleto	»	7
	»	»	Trevi	»	1
	Pesaro e Urbino	Pesaro	Fano	»	3
	Pisa	Pisa	Bagni San Giuliano	»	8
	»	»	Calcinaia	»	7
	»	»	Crespina	»	2
	»	»	Palaia	»	2
	»	»	Peccioli	»	3
	»	»	Pontedera	»	1
	»	»	Rosignano	»	1
	»	»	Vicopisano	»	2
	»	Volterra	Campiglia	»	12
	»	»	Piombino	»	1
	Porto Maurizio	Porto Maurizio	Caramagna	»	1
	»	»	Moltedo Superiore	»	1
	Ravenna	Faenza	Faenza	»	2
	»	»	Solarolo	»	1
	»	Lugo	Lugo	»	4
	»	Ravenna	Alfonsine	»	1
	»	»	Cervia	»	6
	»	»	Ravenna	»	14
	»	»	Russi	»	1
	Reggio Emilia	Guastalla	Campagnola	»	2
	»	Reggio Emilia	Bagnolo in Piano	»	1
	»	»	Bibbiano	»	4
	»	»	Cadelbosco di Sopra	»	2
	»	»	Castelnuovo di Sotto	»	6

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Reggio Emilia*	Reggio Emilia	Correggio	bovina	1
	»	»	Quattro Castella	»	1
	»	»	Reggio Emilia	»	5
	»	»	Vezzano sul Crostolo	»	1
	Roma	Frosinone	Boville Ernica	»	1
	»	Roma	Campagnano	»	1
	»	»	Frascati	»	1
	»	»	Monterosi	»	1
	»	»	Roma	»	5
	»	Viterbo	Bagnorea	»	1
	»	»	Civitella d'Agliano	»	1
	»	»	Lubriano	»	1
	»	»	Montefiascone	»	1
	»	»	Viterbo	»	1
	Rovigo	Adria	Contarina	»	1
	»	»	Loreo	»	1
	»	Rovigo	Calto	»	1
	»	»	Concadirame	»	1
	»	»	Ficarolo	»	1
	»	»	Giacciano con Baruchella	»	1
	»	»	Lendinara	»	2
	»	»	Lusia	»	2
	Salerno	Campagna	Oliveto Citra	»	1
	»	Sala Consilina	Teggiano	»	1
	Siena	Montepulciano	Montepulciano	»	1
	»	Siena	Asciano	»	2
	»	»	Buonconvento	»	3
	»	»	Castelnuovo	»	3
	»	»	Montalcino	»	2
	»	»	Siena	»	4
	Sondrio	Sondrio	Cercino	»	1
	Teramo	Penne	Cepagatti	»	12
	Torino	Ivrea	Borgiallo	»	2
	»	»	Chiesanova	»	1
	»	»	Ivrea	»	1
	»	»	Pertusio	»	1
	»	»	Piverone	»	1
	»	»	Valperga	»	4
	»	Susa	Avigliana	»	1
	»	»	Buttigliera	»	1
	»	Torino	Cavagnolo	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Torino*	Torino	Rondissone	bovina	1
	»	»	Torino	»	11
	»	»	Verolengo	»	2
	Treviso	Asolo	Asolo	»	3
	»	»	Cavaso	»	9
	»	»	Monfumo	»	1
	»	Castelfranco Veneto	Resana	»	1
	»	»	Riese	»	2
	»	Conegliano	Codognè	»	1
	»	»	Conegliano	»	3
	»	»	Gaiarine	»	1
	»	»	Godega di Sant'Urbano	»	3
	»	»	Mareno di Piavo	»	1
	»	»	Orsago	»	2
	»	»	San Vendemiano	»	3
	»	»	Susegana	»	1
	»	Montebelluna	Nervesa	»	4
	»	»	Trevigliano	»	2
	»	»	Volpago	»	7
	»	Oderzo	Cimadolmo	»	1
	»	»	Fontanelle	»	1
	»	»	Mansuè	»	1
	»	»	Motta di Livenza	»	1
	»	»	Ponte di Piave	»	3
	»	»	San Polo di Piave	»	1
	»	Treviso	Spresiano	»	6
	»	»	Treviso	»	1
	»	Vittorio	Cison di Valmarina	»	1
	»	»	Cordignano	»	2
	»	»	Fregona	»	3
	»	»	Vittorio	»	2
	Udine (a)	Cividale	San Giovanni di Manzano	»	2
	»	Pordenone	Aviano	»	1
	»	»	Azzano Decimo	»	14
	»	»	Barcis	»	1
	»	»	Budoja	»	2
	»	»	Brugnera	»	1
	»	»	Caneva	»	11
	»	»	Cordenons	»	17
	»	»	Fiume Veneto	»	20
	»	»	Maniago	»	1

(a) Dati riferentisi alla settimana precedente

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Udine*	Pordenone	Pasiano di Pordenone	bovina	11
	»	»	Pordenone	»	11
	»	»	Polcenigo	»	1
	»	»	Porcia	»	1
	»	»	Prata	»	3
	»	»	Roveredo in Piano	»	17
	»	»	Sacile	»	19
	»	»	Vivaro	»	1
	»	»	Vallenoncello	»	2
	»	Tolmezzo	Ampezzo	»	7
	»	Udine	Arzene	»	4
	»	»	Bertiolo	»	2
	»	»	Bagnaria Arsa	»	4
	»	»	Casarsa	»	2
	»	»	Camino di Codroipo	»	2
	»	»	Cassacco	»	1
	»	»	Ciseriis	»	4
	»	»	Codroipo	»	2
	»	»	Colloredo di Montalbano	»	1
	»	»	Chions	»	22
	»	»	Gonars	»	1
	»	»	Latisana	»	1
	»	»	Meduno di Livenza	»	1
	»	»	Palmanova	»	2
	»	»	Pavia d'Udine	»	2
	»	»	Porpetto	»	2
	»	»	Pozzuolo	»	10
	»	»	Pradamano	»	1
	»	»	Pravisdomini	»	1
	»	»	Precenicco	»	4
	»	»	Ronchis	»	1
	»	»	Santa Maria la Longa	»	1
	»	»	San Vito al Tagliamento	»	12
	»	»	Sesto al Reghena	»	12
	»	»	Tarcento	»	3
	»	»	Talmassons	»	1
	»	»	Teor	»	1
	»	»	Tricesimo	»	2
	»	»	Udine	»	9
	»	»	Valvasone	»	6
	Venezia	Venezia	Campagna Lupia	»	3

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
(segue) **Afta epizootica**	*Venezia*	Venezia	Camponogara	bovina	10
	»	»	Ceggia	»	2
	»	»	Chirignago	»	1
	»	»	Cinto Caomaggiore	»	8
	»	»	Concordia Sagittaria	»	34
	»	»	Fiesso d'Artico	»	1
	»	»	Fossalta di Portogruaro	»	6
	»	»	Grisolera	»	6
	»	»	Mestre	»	5
	»	»	Mira	»	1
	»	»	Mirano	»	1
	»	»	Portogruaro	»	28
	»	»	Pramaggiore	»	6
	»	»	Scorzè	»	2
	»	»	San Michele al Tagliamento	»	13
	»	»	Santo Stino di Livenza	»	8
	»	»	Teglio Veneto	»	1
	»	»	Torre di Mosto	»	9
	»	»	Vigonovo	»	1
	Verona	Caprino Veronese	Cavaion	»	1
	»	Verona	San Massimo	»	1
	»	»	Zevio	»	1
	»	Villafranca	Villafranca	»	1
	Vicenza	Arzignano	Arzignano	»	2
	»	»	Chiampo	»	1
	»	Barbarano	Mossano	»	1
	»	Bassano	Bassano	»	4
	»	»	Cassola	»	4
	»	»	Romano	»	5
	»	»	Rosà	»	2
	»	»	Rossano Veneto	»	3
	»	Valdagno	Castelgomberto	»	4
	»	»	Cornedo	»	10
	»	Vicenza	Montegalda	»	1
	»	»	Monticello Conte Otto	»	1
	»	»	Vicenza	»	3
					1371
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *26 gennaio 1917* — (Bollettino di guerra n. 612).

Ieri giornata complessivamente calma lungo tutta la fronte.

In Valle d'Astico, l'attività di nostri drappelli diede luogo a piccoli scontri nelle vicinanze di Scatolari e a nord di Pedescala.

In Valle di Travignolo (Avisio) e nella zona a sud-est di Gorizia azioni piuttosto intense delle artiglierie.

Cadorna.

Settori esteri.

L'inattesa offensiva tedesca in Curlandia non pare abbia riportato ulteriori vantaggi.

La lotta ferve ancora accanitissima fra la palude del Tiroul e il fiume Aa, nella regione di Riga, per la riconquista, da parte dei russi, delle posizioni perdute ier l'altro.

Eguale offensiva hanno preso ieri i tedeschi su tutti i punti del settore occidentale, ma senza riuscire ad ottenere successi apprezzabili, perchè in gran parte respinti con perdite sanguinose.

Dalla Macedonia non sono segnalati altri fatti d'arme, ma solamente cannoneggiamenti intermittenti.

Anche sul fronte rumeno la situazione si mantiene invariata, non risultando che tanto gli austro-tedeschi, quanto i turco-bulgari vogliano procedere oltre la linea del Sereth e il braccio di San Giorgio, in Dobrugia.

Dal settore caucasico e dalla Persia non si hanno notizie che di piccoli scontri e di duelli di artiglieria.

In Mesopotamia, all'opposto, gl'inglesi, stringendo sempre più dappresso i turchi sulla riva destra del Tigri, hanno riportato un'altra notevole vittoria in direzione di Kut-El-Amara.

Secondo un telegramma da Londra, un piccolo bastimento tedesco, deludendo la vigilanza della flotta inglese, ha bombardato il 25 corrente la costa del Suffolk, senza far vittime.

Un comunicato ufficiale inglese informa sulle operazioni militari contro la colonia tedesca dell' Africa orientale.

Sulla guerra nei varî settori l'*Agenzia Stefani* comunica:

Basilea, 26. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Gruppo del Principe ereditario germanico. — Sulla riva occidentale della Mosa, nel settore del generale di fanteria von Francois, sotto il comando del tenente generale von Dem Borne, reggimenti della Westfalia e distaccamenti di reggimenti del Baden, efficacemente sostenuti da artiglieria, zappatori e lanciamine hanno preso trincee francesi sulla collina 304 su una larghezza di 1600 metri. Durante la notte i francesi hanno effettuato un contrattacco che non è riuscito.

A fianco del settore di attacco le nostre azioni hanno dato i risultati desiderati sul Mort Homme e a nord-est di Avocourt.

Fronte orientale. — Fronte del principe Leopoldo di Baviera. — I combattimenti sul fiume Aa hanno valso anche ieri alle divisioni della Prussia orientale l'occupazione di nuove posizioni russe ai due lati del fiume. Sulla riva orientale forti contrattacchi nemici non sono riusciti.

Fronte dell'arciduca Giuseppe. — Nelle montagne di Bereczk attacchi di varie compagnie romene sono stati respinti nella valle del Kasinu.

Gruppo del maresciallo Mackensen. — Nulla di nuovo.

Fronte macedone. — Verso Buejnek Tas, sulle colline della catena di Moglena, le truppe bulgare hanno respinto un attacco di forze serbe.

Pietrogrado, 26. — Un comunicato del grande stato maggiore in data del 26 corrente dice:

Fronte occidentale. — Fra la palude di Tiroul e il fiume Aa, ad ovest di Riga, nostri elementi, prendendo l'offensiva, hanno sloggiato il nemico e hanno catturato prigionieri e due mitragliatrici, ma poi, in seguito alla pressione dei tedeschi, hanno ripiegato verso le loro posizioni di partenza.

Sulla riva orientale del fiume Aa, nostri elementi, con un accanito combattimento, hanno progredito una versta e mezza in direzione del villaggio di Kalntzem ma poi contrattacchi dell'avversario li hanno costretti a ripiegare nelle loro posizioni di partenza.

Il generale Ivachkevitch che ha diretto il combattimento da una linea avanzata è rimasto ferito e ha continuato a rimanere in linea.

Nella regione della foce del fiume Beresina nostri esploratori hanno effettuato una riuscita ricognizione durante la quale hanno fatto 25 prigionieri tedeschi.

Aeroplani nemici hanno lanciato bombe sulla stazione di Radzivi-loff senza recarci danni.

Basilea, 26. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte orientale. — All'ala sud del fronte dell'arciduca Giuseppe nella valle del Kasinu un'offensiva romena non è riuscita.

Oltre a ciò nulla di nuovo per le truppe austro-ungariche.

Parigi, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Sulla riva sinistra della Mosa, dopo violento bombardamento, i tedeschi attaccarono ieri alla fine della giornata su quattro punti del fronte dal bosco di Avocourt fino ad est del Morthomme. Respinti dai nostri tiri di sbarramento e dai nostri fuochi di fanteria e di mitragliatrici, gli assalitori dovettero ripiegare verso le loro trincee.

Soltanto qualche elemento riuscì a penetrare in nostri elementi avanzati nel settore della quota 304. Durante quest'attacco i tedeschi subirono perdite elevatissime e lasciarono numerosi cadaveri dinanzi alle nostre linee, specie al bosco di Avocourt.

Durante la notte i tedeschi tentarono sui piccoli posti francesi a nord di Chilly (Somme) ed a nord-est di Vingre (fra l'Oise e l'Aisne) colpi di mano, che fallirono.

Nell'Alta Alsazia presso Largitzen, dopo vivo bombardamento, i tedeschi uscirono dalle loro trincee in due punti. I nostri tiri di artiglieria arrestarono di netto questo tentativo.

Cannoneggiamento intermittente sul resto del fronte.

Sul fronte della Somme nella giornata di ieri Guynemer abbattè nelle linee francesi presso Lignières il suo ventottesimo aeroplano tedesco.

Si conferma che Heurteaux abbattè nella giornata del 24 due apparecchi nemici, il secondo dei quali cadde a 1500 metri a sud di

Rocquigny. Heurteaux abbattè pure un aeroplano nella giornata del 25, ciò che porta a 19 la cifra degli apparecchi da lui distrutti.

Un terzo ed un quarto aeroplani tedeschi si schiacciarono al suolo dopo combattimenti aerei, uno nelle linee francesi presso Altkirch e l'altro a sud di Saint Etienne, ad Arnes.

Si conferma che un aeroplano tedesco, mitragliato da un apparecchio francese il 23, è stato abbattuto a nord di Craonne.

Nella giornata del 24 e durante la notte dal 25 al 26, squadriglie francesi da bombardamento lanciarono 210 chilogrammi di proiettili sulla stazione di Brieulles, ove scoppiò un vasto incendio. Le stazioni di Saint Quentin e Voyennes ed i baraccamenti di Liaucourt-Fosse, la stazione ed i baraccamenti di Guiscard, la stazione di Ternier e gli stabilimenti militari a sud di Chauny furono pure colpiti da numerosi proiettili.

Parigi, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Secondo nuove informazioni l'attacco scatenato ieri dal nemico sulla riva sinistra della Mosa è stato particolarmente violento. Vi hanno preso parte parecchi reggimenti tedeschi e vi è stato un combattimento corpo a corpo in alcuni punti di questo fronte.

Stamane un vivo contrattacco delle nostre truppe ci ha permesso di riprendere nella regione della quota 304 la maggior parte degli elementi in cui il nemico era penetrato.

Lotta di artiglieria abbastanza viva sulla riva destra della Mosa, nella regiane Vezonvaux-Louvemont, nella Woëvre, nel settore di Regnieville ed in quello di Veho (ad est di Luneville).

Un velivolo tedesco è stato abbattuto ad ovest di Barleux dal tiro dei nostri cannoni speciali.

Londra, 26. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Stamane all'alba, ad est di Loos, penetrammo nelle trincee tedesche e gettammo granate in un certo numero di ricoveri, che distruggemmo, infliggendo al nemico gravi perdite e prendendogli 18 prigionieri.

Stamane di buon'ora penetrammo pure, a nord di Vermelles, nelle trincee nemiche facendovi numerosi prigionieri.

Durante la giornata, a nord della Somme, bombardammo con buoni risultati le trincee tedesche.

Altrove attività normale d'artiglieria.

Ieri i nostri aviatori gettarono con successo bombe su vari punti dietro le linee tedesche.

Si svolsero numerosi combattimenti aerei durante i quali cinque aeroplani tedeschi furono distrutti e altri cinque costretti ad atterrare con danni.

Un aeroplano britannico manca.

Le Hâvre, 26. — Un comunicato dello stato maggiore dell' esercito belga dice:

Durante la giornata del 26 corr. l'artiglieria nemica ha manifestato una moderata attività su tutto il fronte belga. Ad Hetsas lotta a colpi di bombe.

Salonicco, 26. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito serbo, in data 25 corrente, dice:

Ieri nulla d'importante da segnalare sul fronte serbo.

Pietrogrado, 26. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte rumeno. — Niente d'importante da segnalare.

Basilea, 26. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale dice:

Nessun avvenimento importante su tutti i fronti.

Pietrogrado, 26. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte del Caucaso. — Situazione immutata.

Londra, 26. — Il comandante delle forze della metropoli comunica che un piccolo bastimento tedesco sconosciuto si avvicinò la scorsa notte alla costa del Suffolk tirando varie granate di cui alcune raggiunsero la terra.

Nessuna vittima. Danni insignificanti.

Londra, 26. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito inglese nell'Africa orientale dice:

Sulle due rive del basso Rufiji distaccamenti nemici si ritirano dinanzi alle nostre colonne. Parecchi piccoli gruppi nemici comandati da ufficiali europei furono catturati in questa regione. Forti contingenti nemici si ritirarono a sud di Mahenge e di Ruhudje. Un distaccamento avanzato appartenente a questi contingenti fu isolato a Likuju e obbligato ad arrendersi il 24 corrente, dopo una settimana di violenta lotta. Quattro ufficiali tedeschi, 35 europei di tutti i gradi e 250 ascari furono catturati, oltre ad un cannone da campagna e due mitragliatrici.

La lotta continua a nord d'Ifinga.

Londra, 26. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito inglese in Mesopotamia dice:

Sulla riva destra del Tigri, a sud-ovest di Kut-el-Amara, all'alba del 25 corrente, le truppe britanniche, protette da un violento cannoneggiamento, attaccarono vigorosamente le trincee turche prendendo per 1100 yards quelle della prima linea, ove si consolidarono e per una considerevole estensione quelle della seconda linea, non subendo che lievi perdite.

I turchi dall'ovest del fiume Hai impegnarono quattro furiosi contrattacchi, due dei quali furono arrestati dal fuoco delle mitragliatrici, della fucileria e dell'artiglieria; il secondo ed il quarto ebbero un momentaneo successo; ma gli inglesi, ritornando alla carica, riconquistarono gran parte del terreno perduto.

Le perdite turche in questa giornata sono state estremamente elevate. Abbiamo contato finora settanta prigionieri.

Nella curva del Tigri, ad est di Kut-el-Amara, la località in cui si svolsero i combattimenti del 13 e del 19 corrente, è stata metodicamente sbarazzata; vi abbiamo sepolto 580 cadaveri turchi ed abbiamo trovato che il nemico ne aveva sotterrati 500.

Conferenza navale

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Londra, 26. — Un comunicato ufficiale dice:

Una importante Conferenza navale è stata tenuta in questi giorni all'Ammiragliato per discutere e determinare questioni di politica navale delle flotte alleate nel Mediterraneo.

Rappresentavano la Francia il ministro della marina, ammiraglio Lacaze, gli ammiragli Debon, Fatou e Delostende e il sottosegretario di Stato, De Joly; rappresentavano l'Italia il ministro della marina, ammiraglio Corsi, il contrammiraglio Marzolo, sottocapo di stato maggiore, il capitano di fregata di Villarey, addetto navale all'Ambasciata di Londra, e i sottosegretari di Stato, generale Dallolio e on. Ancona.

I rappresentanti inglesi, francesi e italiani erano accompagnati da tecnici civili e navali.

Lloyd George, inaugurando la Conferenza, espose le proposte britanniche destinate a rendere nel Mediterraneo l'azione delle flotte più efficacemente unificata e più strettamente coordinata.

I risultati della Conferenza sono stati interamente soddisfacenti. Le decisioni prese si riferiscono alle operazioni navali, all'impiego del tonnellaggio, alla sorveglianza delle strade marittime e ad altre questioni connesse.

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE DI MILANO

Seduta del 18 gennaio 1917

Presidenza del sen. P. Del Giudice, presidente

Sono presenti i membri effettivi: Artini, Berzolari, Del Giudice Fantoli, Gabba B., Gobbi, Golgi, Gorini, Guarnerio, Jorini, Jung, Murani, Oberziner, Paladini, Salvioni C., Scherillo, Tansini, Taramelli, Vivanti, Zuccante, e i soci corrispondenti Arnò, Coletti, Franchi, Jona, Livini, Patroni, Rajna, Solmi, Zuretti.

Il M. E. prof. Ettore Artini presenta e illustra con brevi parole la sua nota sui derivati del benzolo, nella quale sono esposti i risultati dello studio cristallografico dei tre trinitrobenzoli e dei trinitrotoluoli.

Il M. E. prof. Pietro Bonfante presenta una nota: « Il concetto della derelizione e la sua relazione col possesso ». L'autore intende dimostrare che la « derelictio » non costituisce il presupposto di una figura di occupazione, bensì ci offre il primo momento di un acquisto derivativo che si coordina alla tradizione e in senso lato si considera come una tradizione.

Il S. C. prof. Giovanni Patroni legge una sua nota: « Eros e Sirena, dipinto vascolare pestano del museo di Como. Contributo allo studio delle credenze degli antichi intorno all'oltretomba. Descritto il coperchio di vaso pestano conservato nel museo di Como, l'A. ne discute l'attribuzione stilistica e indaga il significato della rappresentanza.

Richiamate e difese le interpretazioni elisiache e orfico-dionisiache di molte scene figurate sui vasi italioti, confrontati altri monumenti, e poste a riscontro di essi le principali testimonianze che abbiamo intorno alle credenze degli italioti, l'A. riconosce nella Sirena (l'uccello-anima delle credenze popolari) l'anima che giunge agli Elisi, e nel giovane alato che coglie un fiore sul prato per offrirlo ad essa, un sincretismo di Eros con l'*eidolon*: sincretismo in cui talora prevale il secondo elemento, come analogamente Nike raffigura talora l'anima di una morta. Nello stesso tempo la nostra rappresentanza prelude ad altre di Eros e Psiche, che passano dalla sfera delle credenze a quella dei graziosi concetti, decadendo a motivi di decorazione.

Si è aperta la scheda del lavoro presentato al concorso Kramer col motto: « Alla memoria di mio padre », al qual lavoro fu aggiudicato un assegno d'incoraggiamento di L. 1000, e si è trovato che autore è l'ing. Cesare Chiodi, assistente dell'Istituto tecnico superiore, ora sotto le armi.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, dopo una permanenza in Roma di 15 giorni, è partito l'altra sera per il Quartiere generale, dove fece ieri ritorno.

Il nuovo prestito nazionale. — Per la sottoscrizione al nuovo prestito nazionale, il Ministero del commercio ha diretto ai presidenti delle Camere di commercio e industria il seguente telegramma-circolare:

« Il Governo del Re, allo scopo di raccogliere i mezzi finanziari necessari a condurre a vittoriosa fine la guerra che da venti mesi sostengono l'esercito, con indomito coraggio ed eroico valore, ed il popolo tutto, con patriottico spirito d'abnegazione e di sacrificio, ha fatto ancora una volta appello a tutti gli italiani, entro e fuori i confini del Regno, invitandoli a sottoscrivere un nuovo prestito nazionale, che viene emesso a condizioni eccezionalmente favorevoli.

Ho piena fiducia che, anche in questa occasione, tutte le nostre rappresentanze commerciali eserciteranno l'efficace e patriottica azione per eccitare i nostri risparmiatori, industriali, commercianti ed anche modesti esercenti, a sottoscrivere nella più larga possibile misura al prestito e per persuaderli che, partecipando alla nuova operazione finanziaria, faranno opera, ad un tempo, altamente patriottica e finanziariamente convenientissima. Per quanto riguarda la partecipazione diretta delle Camere di commercio al prestito, autorizzo sin d'ora in quanto sia necessario ai termini della vigente legge organica 20 marzo 1910 e nei limiti da essa segnati, tutti i provvedimenti finanziari che i rispettivi Consigli crederanno di votare per raccogliere i mezzi occorrenti ad effettuare le sottoscrizioni deliberate.

Mi sarà gradito un cenno di ricevuta e di assicurazione che le Camere volonterosamente accoglieranno il mio invito.

Per il ministro del commercio
« *Morpurgo* ».

Ospiti. — Ieri mattina alle 8,45, proveniente da Modane, è giunto un gruppo di alti ufficiali francesi, ricevuti alla stazione di Termini dal primo segretario dell'Ambasciata.

Le persone presenti nella stazione salutarono rispettosamente i graditi ospiti.

Alle 13 fu dato un pranzo in loro onore dall'Ambasciata di Francia.

Nella serata gli ufficiali francesi proseguirono per Napoli e Brindisi.

Le denuncie della tassa di guerra sui fitti. — Dal Ministero delle finanze sono state impartite istruzioni alle Intendenze affinchè, nella mancanza degli stampati ufficiali per le denuncie dei proprietari di case agli effetti del diritto di guerra sulla riscossione degli affitti, mancanza conseguente a ritardi nella stampa dovuti allo sciopero tipografico, possano i contribuenti presentare alle agenzie delle imposte le loro denuncie in carta libera.

Società geografica italiana. — Domani, alle 16, nell'aula magna dell'Università di Roma, avrà luogo una solenne commemorazione di Cesare Battisti, il geografo martire. Oratore sarà il chiaro prof. Mario Baratta della R. Università di Pavia.

In questa circostanza sarà consegnata alla vedova, signora Ernesta Battisti-Bittanti, la quale sarà presente alla pia cerimonia, la grande medaglia d'oro che il Consiglio direttivo ha di recente decretato alla memoria dell'eroico assertore dell'italianità della sua terra trentina.

Missione militare in Francia. — La missione militare italiana sta visitando il fronte inglese, fatta segno da tutte le autorità e dagli alti comandi militari a dimostrazioni della più grande cordialità, viva simpatia e premura.

La missione è soddisfattissima della sua visita ed ha avuto occasione di esprimere la sua profonda ammirazione per la preparazione, per la perfetta organizzazione e l'ammirabile disciplina degli eserciti britannici.

Italiani all'estero. — Un telegramma da Buenos Aires informa che il presidente della Federazione delle Società italiane, Mossone, accompagnato dal deputato Saguier, si è recato a visitare il presidente della Repubblica al quale ha manifestato il desiderio che sia ristabilito l'insegnamento dell'italiano nelle scuole dell'Argentina.

Il presidente della Repubblica ha espresso la sua simpatia per gli italiani ed ha promesso di soddisfare la domanda.

*** Un telegramma da Londra, in data di ieri l'altro, reca:

Oggi ha avuto luogo un banchetto offerto dalle Case cinematografiche al censore dei films, on. O' Connor, in occasione della sua nomina. O' Connor nel suo discorso ha accennato al grande valore della propaganda compiuta presso il pubblico inglese dal dott. Mario Pettinati coi films della guerra italiana, che furono rivelazioni pel pubblico inglese sulla forza, l'organizzazione ed il valore dell'esercito italiano.

Il dott. Pettinati ha risposto ringraziando a nome della colonia italiana.

La temperatura a Roma. — Il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato ieri:

Temperatura minima, nelle 24 ore . . 1.0
Temperatura massima, » » . . 8.1

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

OTTAWA, 26. — Il Primo ministro, Borden, avendo ricevuto un telegramma del Governo inglese, nel quale si insiste sull'urgenza della riunione del Gabinetto imperiale di guerra, ha chiesto alla Camera dei comuni del Canadà di votare il complesso dei crediti di guerra e di prorogarsi, per consentirgli di recarsi a Londra.

La data di riconvocazione del Parlamento sarà fissata in seguito.

ZURIGO, 26. — Secondo i giornali viennesi la frase del conte Tisza alla Camera, relativa ai Balcani, è la seguente:

Credo che nei territori a sud-est dell'Europa abitati da un variopinto miscuglio di popoli e di nazionalità, la domanda di un libero sviluppo delle nazionalità, non possa attuarsi più efficacemente che se garantito dalla stabilità e dal dominio della Monarchia austro-ungarica.

ATENE, 26. — Un decreto-legge darà oggi al Governo il diritto di sciogliere le leghe dei riservisti e le altre associazioni che crederà necessario.

La Commissione mista per le indennità comincierà tra breve i suoi lavori.

PIETROGRADO, 26. — Il *Novoje Wremia* ha intervistato il presidente del Consiglio Galitzine, il quale ha dichiarato che ritiene assolutamente necessario di collaborare con la Duma, sebbene attualmente questa collaborazione presenti grandi difficoltà. Galitzine ha soggiunto che non può trattarsi ancora di responsabilità ministeriale di fronte alla Duma, e che qualsiasi Governo non potrebbe considerare con occhio indifferente scene simili a quelle che hanno avuto luogo recentemente alla Duma. Il principe Galitzine terminando ha dichiarato che ha seduto sempre a destra nel Consiglio dell'Impero, ma non si lascierà influenzare dai punti di vista del suo partito.

LONDRA, 26. — La *Westminster Gazette*, commentando le mozioni votate ieri dal Congresso del partito laburista a Manchester, la considera come la miglior prova che l'attitudine tenuta dal Governo inglese e dai suoi alleati verso il movimento a favore della pace rappresenta l'opinione proponderante del paese. Non vi è dubbio - continua il giornale - che tutti desideriamo la pace; ma le pace che vogliamo vedere ottenuta pe r noi dal Governo è la pace nella quale i nostri nemici siano i vinti e per la quale il veleno del militarismo prussiano sia per sempre distrutto.

Se le perorazioni dei pacifisti poterono indurre i tedeschi a pensare che il movimento a favore della pace in Inghilterra fosse forte, la mozione libera e decisiva votata ieri dal congresso laburista la richiamerà alla dura lealtà.

PARIGI, 26. — La seconda seduta della Camera in Comitato segreto è stata tolta alle 18.45.

Il seguito della discussione è stato rinviato a domani a porte chiuse.

PARIGI, 26. — Il *Figaro* riproduce un'intervista che il corrispondente del *Chicago Daily New* ha avuto a bordo del *Bruix* col ministro di Francia ad Atene Guillemin sugli avvenimenti del 1° e 2 dicembre ad Atene.

Guillemin ha ricordato che fu in seguito alle trattative fra l'ammiraglio Dartige du Fournet e il Re Costantino e il Governo greco che la pressione fu decisa in modo che sembrasse che fosse stata forzata la mano alla Grecia per il caso di lagnanze da parte della Germania.

È perciò che l'ammiraglio inviò una specie di *ultimatum* e prese tutte le disposizioni per lo sbarco di un distattamento, il quale non era affatto organizzato per fronteggiare un'opposizione attiva dell'esercito.

Si trattava di una semplice dimostrazione o non si prevedeva nessun disordine.

Il 1° dicembre le truppe greche attaccarono il distaccamento alleato che non sospettava di nulla.

L'ammiraglio con 300 uomini fu accerchiato allo Zappeion.

Guillemin ed il Ministro d'Inghilterra ebbero allora un colloquio col Re al palazzo Reale.

Il Re dichiarò che egli era un Sovrano costituzionale e quindi non era affatto responsabile.

Durante la Conferenza granate lanciate dalla flotta caddero nel giardino del palazzo Reale.

Il Re promise allora di fare cessare il fuoco. Allora Guillemin accompagnato da un ufficiale greco si recò allo Zappeion.

L'ammiraglio e l'ufficiale greco decisero che i distaccamenti alleati ripiegherebbero di notte verso il Pireo e che quello che si trovava allo Zappeion vi rimarrebbe fino ad una soluzione della questione della consegna delle sei batterie.

Il primo ministro greco raggiunse i ministri dell'Intesa alla Legazione britannica e ratificò la promessa del Re di consegnare sei batterie. L'ammiraglio lasciò allora lo Zappeion ed il distaccamento raggiunse la flotta.

Il 2 dicembre la situazione peggiorò. Voci di ogni specie circolavano nella città. Le bande dei riservisti attaccarono le case dei venizelisti. Il resto, dice Guillemin, è noto: l'ammiraglio avrebbe potuto bombardare Atene; ma il metodo francese non è quello di punire indifferentemente gli innocenti insieme ai colpevoli.

NOTIZIE VARIE

La traversata dell'Atlantico in aeroplano. — Il *Temps* ha da New York:

L'Inghilterra ha da qualche tempo considerato l'eventualità dell'organizzazione di un servizio postale aereo tra Londra e Parigi il cui percorso, circa 222 chilometri, fu effettuato in un'ora e quaranta minuti da un aeroplano montato dal capitano Hugo Senestedt, il campione svedese del record della distanza.

Questo aviatore è ora arrivato a New York, col suo luogotenente Kiel Nyegaerd per prepararsi a traversare l'Atlantico in aeroplano, nella primavera prossima se è possibile.

I topi veicoli [illegible] malattie. — Sembra che il topo, oltre ad apportare la pe[illegible] Se ne hanno casi sui soldati nelle trincee. Sare[illegible] stato [illegible] un nuovo microbo, lo « spirochaete » il quale sotto forma [illegible] verme, vive addosso al sorcio, senza fargli danno, ma che invece nell'uomo produce la itterizia.

La scoperta sarebbe stata fatta in Francia, ove si sta facendo ricerca di un nuovo siero per combattere tale malattia.

Direttore: DARIO PERUZY. Tip. delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*